



**RISANAMENTO**

**ESERCIZIO 2013  
RELAZIONE ANNUALE SUL  
GOVERNO SOCIETARIO  
E SUGLI ASSETTI PROPRIETARI  
AI SENSI DELL'ART. 123-BIS TUF**

**DI**

**RISANAMENTO S.P.A.  
WWW.RISANAMENTOSPA.COM**

**APPROVATA DAL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
14 APRILE 2014**

## INDICE

<b>GLOSSARIO</b>	Pag. 4
<b>1. PROFILO DELL'EMITTENTE</b>	Pag. 5
<b>2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1 TUF)</b>	Pag. 6
a) struttura del capitale	Pag. 6
b) restrizioni al trasferimento delle azioni	Pag. 7
c) partecipazioni rilevanti nel capitale	Pag. 7
d) titoli che conferiscono diritti speciali	Pag. 8
e) partecipazione azionaria dei dipendenti	Pag. 8
f) restrizione al diritto di voto	Pag. 8
g) accordi tra azionisti	Pag. 8
h) clausole di Change of Control	Pag. 8
i) deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie	Pag. 9
l) attività di direzione e coordinamento	Pag. 9
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>	Pag. 10
<b>3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a) TUF)</b>	Pag. 11
<b>4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	Pag. 12
4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE	Pag. 12
4.2. COMPOSIZIONE	Pag. 15
4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Pag. 16
4.4. ORGANI DELEGATI	Pag. 22
4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI	Pag. 23
4.6 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	Pag. 23
4.7. LEAD INDIPENDENT DIRECTOR	Pag. 24
<b>5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE</b>	Pag. 24
<b>6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO</b>	Pag. 26
<b>7. COMITATO NOMINE</b>	Pag. 27
<b>8. COMITATO REMUNERAZIONE</b>	Pag. 27
<b>9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI</b>	Pag. 28
<b>10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI</b>	Pag. 29
<b>11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI</b>	Pag. 31
11.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO	Pag. 32
11.2 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT	Pag. 33
11.3 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS.231/2001	Pag. 33
11.4 SOCIETA' DI REVISIONE	Pag. 35
11.5 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI	Pag. 35
<b>12. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI</b>	Pag. 36
<b>13. NOMINA DEI SINDACI</b>	Pag. 38
<b>14. SINDACI</b>	Pag. 40
<b>15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI</b>	Pag. 42

<b>16. ASSEMBLEE</b>	Pag. 43
<b>17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO</b>	Pag. 45
<b>18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO</b>	Pag. 45
<b>Allegato 1</b> <b>Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lettera b) del TUF</b>	Pag. 46
<b>Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei comitati</b>	Pag. 52
<b>Struttura del Collegio Sindacale</b>	Pag. 56
<b>CONFRONTO TRA LA GOVERNANCE DI RISANAMENTO E LE RACCOMANDAZIONI DEL CODICE</b>	Pag. 57

## GLOSSARIO

**Codice/Codice di Autodisciplina:** il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A..

**Cod. civ./c.c.:** il codice civile.

**Collegio:** il Collegio Sindacale di Risanamento S.p.A..

**Consiglio:** il Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A..

**Dirigente Preposto:** il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'art. 154-*bis* del TUF.

**Emittente:** Risanamento S.p.A. o la Società.

**Esercizio:** l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

**Gruppo Risanamento:** l'Emittente e le società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

**Regolamento Emittenti:** il Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

**Regolamento Mercati:** il Regolamento in materia di mercati adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

**Relazione:** la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le società sono tenute a redigere ai sensi del TUF e del Regolamento Emittenti.

**Sito:** il sito *internet* della Società [www.risanamentospa.com](http://www.risanamentospa.com).

**Statuto:** lo statuto sociale dell'Emittente.

**TUF:** il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (anche Testo Unico della Finanza).

## 1. PROFILO DELL'EMITTENTE

La struttura di Governance di Risanamento si fonda sul modello organizzativo tradizionale e si compone dei seguenti organismi: Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione (che opera per il tramite dell'Amministratore delegato ed è assistito dai Comitati per il Controllo e Rischi, per la Remunerazione, per le Operazioni con Parti Correlate) e Collegio Sindacale.

L'Assemblea è l'organo che, con le sue deliberazioni, esprime la volontà dei soci. Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, inclusi quelli assenti o dissenzienti, salvo per questi ultimi il diritto di recesso nei casi consentiti. L'assemblea è convocata, secondo le disposizioni di legge e regolamentari previste per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, per deliberare sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha la funzione di definire gli indirizzi strategici della società e del gruppo ad essa facente capo ed ha responsabilità di governare la gestione. A tal fine è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di quelli che la legge riserva espressamente e unicamente all'Assemblea. Il Consiglio ha delegato, nei termini in seguito indicati, parte delle proprie competenze gestionali all'Amministratore Delegato e ha nominato i Comitati sopra menzionati: il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato Remunerazione ed il Comitato Operazioni Parti Correlate.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e ha funzioni di controllo sulla gestione, dovendo in particolare verificare il rispetto dei principi di buona amministrazione, adeguatezza della struttura organizzativa della società; modalità di concreta attuazione del Codice; correttezza delle operazioni con parti correlate; adeguatezza delle disposizioni impartite alle controllate in relazione agli obblighi di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate. Ad esso non spetta il controllo contabile, affidato, come invece richiesto dalla legge, ad una società di revisione designata dall'assemblea tra quelle iscritte nell'Albo tenuto dalla Consob.

Inoltre una società di revisione, ai sensi di legge, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché la corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e la conformità di tali documenti alla norme che li disciplinano. Essa svolge inoltre gli ulteriori controlli richiesti dalle normative nonché gli ulteriori servizi ad essa affidati dal Consiglio di Amministrazione, ove non incompatibili con l'incarico di revisione contabile.

## 2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1 TUF)

### a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) alla data della presente relazione

Ammontare del capitale sociale, sottoscritto e versato: **Euro 105.159.433,15**

Categorie di azioni che compongono il capitale sociale:

ordinarie, nominative e liberamente trasferibili, prive di valore nominale espresso.

Non esistono altre categorie di azioni.

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE				
	n.ro azioni	% rispetto al capitale sociale	Quotato	Diritti ed obblighi
Azioni Ordinarie	811.051.132	100	MTA di Borsa Italiana	==

Si segnala inoltre che:

L'assemblea straordinaria del 2 maggio 2007 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società di nuova emissione di importo nominale complessivo pari a Euro 220.000.000,00 costituito da n. 2.200 obbligazioni del valore unitario di Euro 100.000,00, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito fino ad un massimo di nominali Euro 17.876.474,00 da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n.17.355.800 azioni ordinarie da nominali Euro 1,03 aventi il medesimo godimento delle azioni in circolazione alla data di emissione, riservate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni, e comunque entro il 10 maggio 2014, e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio della conversione medesima.

Tutto quanto sopra precisandosi che:

a seguito della eliminazione del valore nominale espresso deliberato dall'assemblea del 29 gennaio 2010 ed a seguito della riduzione del capitale sociale (senza annullamento di azioni) per copertura perdite deliberata dall'assemblea in data 30 ottobre 2010, il rapporto di conversione delle obbligazioni di cui al presente comma deve intendersi stabilito in n. 7.889 azioni ordinarie emesse a fronte di un incremento di capitale pari ad Euro 2.291,699, per ogni obbligazione convertibile di valore nominale pari ad Euro 100.000,00 presentata alla conversione;

a seguito della riduzione del capitale sociale (senza annullamento di azioni) per copertura perdite deliberata dall'assemblea in data 29 aprile 2013, il rapporto di conversione delle obbligazioni di cui al presente comma deve intendersi stabilito in n. 7.889 azioni ordinarie emesse a fronte di un incremento di capitale pari ad Euro 1.022,8735, per ogni obbligazione convertibile di valore nominale pari ad Euro 100.000,00 presentata alla conversione.

L'assemblea straordinaria del 30 ottobre 2010 ha attribuito, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere, entro il 31 marzo 2012, obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie di Risanamento per un importo complessivo massimo di Euro 255.000.000, da offrire in opzione agli aventi diritto, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da porre a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni a conversione obbligatoria, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire tutti i termini e le condizioni delle emittende obbligazioni a conversione obbligatoria così come dell'aumento di capitale a servizio di tale conversione obbligatoria.

Il Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2011, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea del 30 ottobre 2010, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più volte ed entro il termine ultimo del 28 febbraio 2015 per un importo pari a massimi nominali Euro 285.600.000 (duecentottantacinquemilioneisecentomila) da attuarsi mediante emissione di massime n. 1.020.000.000 (unmiliardoventimilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente ed incondizionatamente a servizio della conversione delle obbligazioni a conversione obbligatoria di cui al POC ivi approvato.

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI (attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)				
	Quotato/non quotato	N° strumenti in circolazione	Categoria di azioni al servizio della conversione/esercizio	N° azioni al servizio della conversione/esercizio
Obbligazioni Convertibili	Borsa del Lussemburgo	2.200	Azioni ordinarie	17.355.800
Obbligazioni convertende	Non quotato	254.816.000	Azioni ordinarie	Massime 1.020.000.000

**b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123, comma 1, lettera b), TUF) alla data della presente relazione**

Lo Statuto non prevede restrizioni al trasferimento o limitazioni al possesso delle azioni, né clausole di gradimento.

**c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123, comma 1, lettera c), TUF) alla data della presente relazione**

Sulla base delle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza e delle altre informazioni a disposizione alla data di redazione della presente relazione, gli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di Risanamento s.p.a., rappresentato da azioni con diritto di voto, alla data odierna sono i seguenti:

Dichiarante	Azionista Diretto	quota % su capitale ordinario	quota % su capitale votante
Luigi Zunino	Nuova Parva S.P.A. In Liquidazione	12,772	12,772
	Tradim S.P.A. In Liquidazione	6,198	6,198
	Zunino Investimenti Italia S.P.A. In Liquidazione	5,706	5,706
Intesa Sanpaolo SPA	Intesa Sanpaolo SPA	35,972	35,972
UniCredit SPA	UniCredit SPA	14,401	14,401
Banca Popolare di Milano Srl	Banca Popolare di Milano Srl	6,677	6,677
Banco Popolare Società Coopertiva	Banco Popolare Società Coopertiva	3,542	3,542
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA	Banca Monte dei Paschi di Siena SPA	3,007	3,007

**d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123, comma 1, lettera d), TUF) alla data della presente relazione**

Non sono stati emessi né esistono possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

**e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123, comma 1, lettera e), TUF) alla data della presente relazione**

Non esistono sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti.

**f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123, comma 1, lettera f), TUF) alla data della presente relazione**

Lo Statuto non prevede restrizioni all'esercizio del diritto di voto.

**g) Accordi tra azionisti (ex art. 123, comma 1, lettera g), TUF) alla data della presente relazione**

Non consta alla società dell'esistenza di patti parasociali ex articolo 122 del d.lgs. 58/98.

**h) Clausole di Change of control (ex art. 123, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1) alla data della presente relazione**

*Clausole di Change of control*

In merito agli accordi significativi dei quali Risanamento o le sue controllate ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 58/1998 sono parti e che potrebbero acquisire efficacia, essere

modificati o estinguersi in relazione al cambiamento del controllo di Risanamento si segnala quanto segue:

- il regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile emesso con delibera assembleare del 2 maggio 2007 (ed alla stessa allegato - TERMS AND CONDITIONS OF THE BONDS) prevede alcune clausole di cosiddetto "Change of Control" secondo le quali, alle condizioni e nei termini ivi indicati, ove si verificasse un cambio di controllo l'obbligazionista ha facoltà:

- (i) di richiedere il rimborso anticipato dell'obbligazione, ovvero
- (ii) di convertire l'obbligazione ad un prezzo di conversione determinato secondo un criterio specifico (diverso da quello ordinario) stabilito dal regolamento stesso in conseguenza di tale evento.

#### *Disposizioni Statutarie in materia di OPA*

Lo statuto dell'Emittente non prevede deroghe alle disposizioni sulla *passivity rule* previste dall'art. 104, commi 1 e 2, del TUF

Lo Statuto dell'Emittente non prevede l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3 del TUF.

#### **i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123, comma 1, lettera m), TUF) alla data della presente relazione**

L'assemblea straordinaria del 30 ottobre 2010 ha, tra l'altro, deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere, entro il 31 marzo 2012, obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie di Risanamento per un importo complessivo massimo di Euro 255.000.000, da offrire in opzione agli aventi diritto, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da porre a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni a conversione obbligatoria, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire tutti i termini e le condizioni delle emittende obbligazioni a conversione obbligatoria così come dell'aumento di capitale a servizio di tale conversione obbligatoria. Il Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2011 ha esercitato detta facoltà (cfr art.2) lettera a) della presente relazione).

L'assemblea non ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile.

#### **l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss c.c.)**

Risanamento S.p.A. non è soggetta ad altrui attività di direzione e coordinamento e definisce in piena autonomia i propri indirizzi strategici generali ed operativi. Ai sensi dell'art. 2497 bis del codice civile le società italiane controllate direttamente ed indirettamente hanno individuato Risanamento S.p.a. quale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tale attività consiste nella indicazione degli indirizzi strategici generali ed operativi di Gruppo e si concretizza nella definizione ed adeguamento del sistema di controllo interno e del modello di *Governance* e nella emanazione di un Codice Etico adottato a livello di gruppo.

## **ALTRE INFORMAZIONI**

Si precisa che:

- le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma primo lettera i) del TUF sono contenute nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
- le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma primo lettera l) del TUF sono illustrate nella sezione della presente Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione.

## **COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a) TUF)**

La società ha adottato il codice di comportamento in materia di governo societario promosso da Borsa Italiana (il “Codice”) sin dal settembre 2002.

La struttura di *Corporate Governance*, e cioè l’insieme delle norme e dei comportamenti atti ad assicurare il funzionamento efficiente e trasparente degli organi di governo e dei sistemi di controllo, è stata configurata in conformità alle raccomandazioni contenute nel Codice ed è stata via via adeguata agli emendamenti del Codice stesso.

Il Codice è pubblicato sul sito di Borsa Italia ([www.Borsaitaliana.it](http://www.Borsaitaliana.it)).

## 4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### 4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123- bis, comma 1, lettera l), TUF)

A sensi di legge e di statuto gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La **nomina** del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, in ciascuna lista presentata, recante un numero di candidati pari o superiore a tre, almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore qualora non risulti un numero intero) di tali candidati deve appartenere al genere meno rappresentato.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della società, l'apposita certificazione rilasciata da un

intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate:

- non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;

- non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge, sempre che siano rispettate le applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento

sopra previsto, fermo il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente ed il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare si intende decaduto, con efficacia dalla sua ricostituzione, l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi senza ritardo, da parte degli amministratori rimasti in carica, l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

L'assemblea potrà nominare un Presidente onorario che potrà anche non essere membro del Consiglio di Amministrazione della società.

#### *Piani di successione*

La Società ha valutato di non adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi, non ritenendo che la individuazione dei soggetti cui assegnare tale ruolo ovvero l'adozione di criteri per la relativa selezione, possano essere effettuate in anticipo rispetto al momento in cui si rende necessaria la sostituzione. La scelta di un nuovo amministratore esecutivo richiede infatti valutazioni ad hoc.

#### *Norme applicabili alla modifica dello statuto sociale*

Alle deliberazioni di modifica dello Statuto sociale si applicano le norme di legge, segnalando tuttavia che, come consentito dall'art. 2365 2° comma cod. civ. lo Statuto sociale prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, fermo il rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, della competenza a deliberare:

- la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;
- la eventuale riduzione del capitale sociale nel caso di recesso di uno o più soci;
- l'adeguamento della Statuto sociale a disposizioni normative;

- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale.

#### **4.2. COMPOSIZIONE (ex art. 123- bis, comma 2, lettera D), TUF)**

Lo Statuto (art. 14) prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto. L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Il Consiglio attualmente in carica, è stato nominato per il triennio 2012-2013-2014 dall'assemblea del 30 aprile 2012. La sua composizione è indicata nella tabella allegata in calce alla presente relazione. Al riguardo si precisa che in tale sede la Società non era tenuta a rispettare l'obbligo delle c.d. quote di genere introdotte dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 poiché l'articolo 2 della medesima legge precisa che le disposizioni in materia di riparto tra generi trovano applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo alla scadenza del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della Legge (interventiva il 12 agosto 2011) e, pertanto, a partire dal 12 agosto 2012.

Le proposte di nomina degli Amministratori sono state depositate presso la sede sociale mediante presentazione delle seguenti liste:

- lista presentata congiuntamente da Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare Società Cooperativa, Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., complessivamente titolari del 49,20 % delle azioni ordinarie Risanamento, dalla quale sono stati tratti i consiglieri Daniele G. Discepolo, Mario Massari, Claudio Calabi, Ciro Cornelli, Alessandro Cortesi, Carlo Pavesi, Fabio Faina, Franco Carlo Papa, Luigi Reale e Sergio Schieppati;
- lista presentata congiuntamente da Nuova Parva S.p.A. in liquidazione, Tradim S.p.A. in liquidazione e Zunino Investimenti Italia S.p.A. in liquidazione, (tutte facenti capo al cav. Luigi Zunino) complessivamente titolari del 24,69% delle azioni ordinarie Risanamento, dalla quale è stato tratto il consigliere Matteo Tamburini.

In data 1 marzo 2013 il Consigliere Fabio Faina ha rassegnato le proprie dimissioni a causa del sovrapporsi di impegni lavorativi che non rendevano più possibile lo svolgimento del ruolo di Consigliere con la necessaria continuità e con l'impegno che la funzione richiede.

Il Consigliere Faina era stato nominato dalla lista di maggioranza nell'assemblea ordinaria del 30 aprile 2012. L'unico candidato non eletto appartenente alla medesima lista, l'Avv. Andrea Giardino, in occasione del Consiglio di Amministrazione del giorno 14 marzo 2013 ha comunicato di non accettare la carica, ritenendo anch'egli, a ragione dei molteplici impegni professionali, di non poter svolgere il ruolo di consigliere della società con la necessaria continuità che l'incarico richiede. Nella predetta lista pertanto non residuavano candidati non eletti.

Il Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2013 ha dunque preso atto delle dimissioni del Consigliere Faina, della rinuncia dell'avvocato Giardino ed ha ritenuto di non procedere alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386, 1° comma C.C. ma di sottoporre direttamente alla prossima assemblea, in vista dell'imminenza della stessa, la deliberazione in merito alla nomina di un amministratore.

L'assemblea del 29 aprile 2013 ha poi nominato il Dott. Fabrizio Bonelli, con la medesima durata in carica degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

In data 19 marzo 2014 e 20 marzo 2014 sono pervenute le dimissioni rispettivamente del Consigliere Dott. Ciro Cornelli e del Consigliere Avv. Carlo Pavesi, intervenute per l'impossibilità dei medesimi di conciliare i propri impegni professionali con l'attività consiliare. I Consiglieri Cornelli e Pavesi erano stati nominati dalla lista di maggioranza nell'assemblea ordinaria del 30 aprile 2012. Nella predetta lista non residuano candidati non eletti. Il Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2014 ha dunque preso atto delle dimissioni dei due consiglieri ed ha ritenuto di non procedere alla loro cooptazione ai sensi dell'art. 2386, 1° comma C.C. e di sottoporre direttamente alla prossima assemblea ogni deliberazione in merito.

### **Cumulo massimo agli incarichi in altre società**

Diversamente da quanto raccomandato dal Codice il Consiglio di Amministrazione ha preferito non esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi compatibili con un efficace svolgimento della carica di Amministratore di Risanamento, in quanto ha ritenuto che tale valutazione spetti, in primo luogo, ai soci in sede di designazione degli Amministratori e, successivamente, al singolo Amministratore all'atto di accettazione della carica e durante il mandato.

### **Induction programme**

L'esperienza professionale maturata dai componenti l'attuale Consiglio di Amministrazione mette gli stessi nella condizione di conoscere adeguatamente i compiti e le responsabilità inerenti la carica. Pertanto nel corrente esercizio non si è ritenuto necessario svolgere attività formativa nei riguardi degli amministratori.

### **4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123- bis, comma 2, lettera d), TUF)**

Al Consiglio di Amministrazione spettano senza limitazioni i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società; esso ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene necessari e opportuni per il conseguimento dell'oggetto

sociale, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'Assemblea (art. 15 dello Statuto).

Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, l'eventuale riduzione del capitale sociale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e le delibere di fusione e scissione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter c.c.(art. 15 dello Statuto).

Il Consiglio di Amministrazione riveste dunque un ruolo centrale e di indirizzo strategico nella gestione della Società e, pertanto, svolge i compiti per esso previsti dal Codice.

In particolare, l'organo amministrativo nell'esercizio 2013:

**a)** ha esaminato ed approvato i piani strategici, aziendali, industriali e finanziari della Società e del Gruppo Risanamento. La sopra descritta attività continua a collocarsi in un contesto sostanzialmente caratterizzato dalla operazione di ristrutturazione dell'indebitamento e di ricapitalizzazione avviata nel corso dell'esercizio 2009.

Il Consiglio ha pertanto proseguito le proprie attività di attuazione (i) del Piano Industriale e Finanziario 2009-2014 (il "Piano") approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 2 settembre 2009 e suoi aggiornamenti e (ii) dell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* della Legge Fallimentare sottoscritto in data 2 settembre 2009 (e successivamente rimodulato in data 30 ottobre 2010) tra Risanamento e le sue controllate Milano Santa Giulia, MSG Residenze, Tradital, RI Investimenti e RI Rental da una parte e le banche Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare, Banca Popolare di Milano, dall'altra;

**b)** ha definito le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al fine di identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi afferenti l'emittente e le sue controllate, definendo un livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell'emittente. A tale fine ha utilizzato il modello aziendale integrato di gestione dei rischi che si ispira ai principi internazionali dell'Enterprise Risk Management (ERM) per la identificazione dei rischi prioritari dell'azienda, e per valutarne anticipatamente i potenziali effetti negativi nonché intraprendere le opportune azioni per mitigarli;

**c)** ha confermato (i) il sistema complessivo di governo societario di Risanamento, risultante in particolare, oltre che dalle deleghe di poteri e funzioni, ivi compresa la previsione di Comitati interni al Consiglio e di cui in appresso, dalle disposizioni contenute nelle norme procedurali interne; (ii) la struttura societaria del gruppo che fa capo alla Società (la quale svolge funzione di direzione e coordinamento rispetto alla maggior parte delle società controllate). Nella riunione del 28 febbraio 2013 il Consiglio di Amministrazione, competente ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello statuto sociale ad adottare deliberazioni concernenti "gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative", ha deliberato le modifiche dello statuto sociale volte ad assicurare l'equa rappresentazione dei generi all'interno del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in adeguamento alla Legge 12 luglio 2011, n. 120 che ha introdotto la disciplina in tema di equilibrio tra i generi (c. dd. "quote rosa") negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, disciplina recepita negli articoli 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

**d)** ha valutato l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica (tali intendendosi le controllate in via diretta dalla Società che per dimensioni economiche, patrimoniali e finanziarie, ovvero per caratteristiche e tipologia di attività – avuto riguardo al peso assunto dalle stesse nell'ambito del Piano della Società- svolgono un ruolo di rilievo all'interno del Gruppo) in particolare con riferimento al Sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse, nonché, per quanto attiene agli aspetti amministrativo contabili, a quanto posto in essere in relazione all'espletamento dei compiti del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, avuto anche riguardo al Codice Etico di Gruppo e al Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ex D.Lgs. n 231/2001;

**e)** ha ricevuto informativa con periodicità almeno mensile da parte degli organi delegati circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite (si ricorda peraltro che già in base a disposizioni statutarie il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale devono comunque essere informati con tempestività almeno trimestralmente sull'attività svolta dagli Amministratori, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa nonché sulle operazioni effettuate dalla Società o da sue controllate che siano comunque ritenute di rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche ed in particolare su quelle rispetto alle quali sussista un interesse, per conto proprio o di terzi, da parte di un Amministratore);

**f)** ha valutato il generale andamento della gestione della Società e del Gruppo tenendo in considerazione le informazioni ricevute dagli organi delegati;

**g)** ha esaminato ed approvato preventivamente le operazioni della Società e delle sue controllate quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società, tali intendendosi quelle che, di per sé, sottopongono la Società alla necessità di comunicazione al mercato secondo le prescrizioni delle autorità di vigilanza, prestando attenzione a situazioni in cui uno o più Amministratori potessero essere portatori di un interesse per conto proprio o di terzi o potesse essere coinvolta una parte correlata;

**h)** con riferimento alla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati costituiti nel suo ambito, ed in particolare agli aspetti inerenti al numero dei componenti di tali organismi collegiali ed alle loro caratteristiche ed esperienze professionali nonché alle modalità e tempistiche di svolgimento dei lavori di tali organismi, ha preso atto che nella propria attuale composizione sono rappresentati e riflessi tutti i "mestieri" e le competenze che possono essere ritenuti necessari per una buona conduzione dell'azienda. Il Consiglio ha altresì confermato di non ravvisarsi per il momento la necessità di assumere un proprio orientamento sulle figure professionali la cui presenza nel proprio ambito sia ritenuta opportuna;

**i)** ha esaminato in occasione delle proprie riunioni le informazioni ricevute dagli organi delegati, richiedendo chiarimenti, approfondimenti o integrazioni ritenuti necessari ed opportuni. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si è adoperato affinché le informazioni e i documenti rilevanti per l'assunzione delle decisioni di competenza del Consiglio fossero, nei limiti del possibile, messi a disposizione dei suoi componenti con modalità e tempistica ritenute in generale adeguate. Va tuttavia segnalato che, tenuto anche conto della frequenza delle riunioni, in molteplici circostanze la natura delle deliberazioni

da assumere e le esigenze di riservatezza, come pure quelle di tempestività con cui il Consiglio è stato chiamato a deliberare, hanno comportato limiti all'informativa preventiva. Alle riunioni consiliari sono intervenuti - su invito - quei dirigenti della Società (di regola i Direttori Generali ed altri Direttori) o soggetti terzi (normalmente consulenti della Società) la cui partecipazione sia stata, di volta in volta, necessaria o anche opportuna in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, allo scopo di fornire al Consiglio quelle informazioni o dettagli richiesti per le deliberazioni di competenza dell'organo consiliare.

Nel corso del 2013 la documentazione è stata inviata per la maggioranza dei documenti con un anticipo di tre/quattro giorni rispetto alla data della riunione.

Il Consiglio non ha ritenuto di fissare un termine per la messa a disposizione della informativa pre-consiliare avendo valutato che le modalità e l'intervallo temporale di messa a disposizione della documentazione nel corso del 2013 siano stati congrui e che l'informativa pre-consiliare acquisita, per come eventualmente integrata durante le riunioni, sia stata adeguata ed esaustiva.

Si ricorda che il Consiglio, a seguito della propria nomina intervenuta con l'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2012, ha attribuito le cariche di Amministratore Delegato e di Vice Presidente (essendo quella di Presidente già stata attribuita in sede assembleare) assegnando deleghe di funzione e poteri gestori e di rappresentanza. Si ricorda altresì che, sempre a seguito della nomina dell'organo amministrativo, il Consiglio ha, esaminate le proposte del Comitato Remunerazione e previo parere favorevole del Collegio Sindacale, determinato la remunerazione del Presidente, del Vice Presidente, dell'Amministratore Delegato e dei componenti dei Comitati, nonché provveduto alla suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione in funzione dell'importo complessivo stabilito dalla citata assemblea.

Per quanto concerne più in generale le politiche di remunerazione definite dal Consiglio di Amministrazione si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione Sezione Prima pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF:

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali determinandone i relativi poteri (art. 19 dello Statuto)

Al riguardo in data 24 febbraio 2011 il Consiglio ha nominato il Direttore Generale Staff nella persona del Dott. Gaetano Casertano, dirigente della Società, confermando al medesimo l'incarico di curare la gestione ordinaria della società già conferitogli dalla delibera consiliare del 25 novembre 2010 in sede di nomina a procuratore speciale della società. Il Direttore Generale Staff affianca il Direttore Generale Operativo Ing. Davide Albertini Petroni, nominato dal Consiglio nel luglio 2009 con l'incarico di curare la gestione ordinaria nel campo dello sviluppo e della gestione immobiliare.

Le cariche così attribuite sono state esercitate anche nel corso dell'esercizio 2013.

Si precisa altresì che il Dott. Casertano ha poi rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 28 febbraio 2014 e le funzioni allo stesso attribuite sono state avocate all'Amministratore Delegato.

Il Consiglio d'Amministrazione può altresì istituire altri Comitati, con compiti specifici, nominandone i componenti e determinandone attribuzioni e compensi, (art. 19 dello Statuto) anche al fine di adeguare la struttura di *Corporate Governance* alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.

Al riguardo, il Consiglio ha istituito al proprio interno il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato Remunerazione e il Comitato Operazioni Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998 e ne determina il compenso (art. 19 dello Statuto).

Al riguardo in data 7 maggio 2012 il Consiglio ha confermato il Dott. Silvio Di Loreto quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, che ha esercitato la propria funzione nell'esercizio 2013.

In tema di divieto di concorrenza si rappresenta che l'assemblea del 30 aprile 2012 non ha assunto la decisione di derogare in via preventiva, in sede di nomina degli Amministratori, al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 c.c.

Durante l'esercizio 2013 si sono tenute 19 riunioni del Consiglio di Amministrazione. La durata media delle stesse è stata di oltre tre ore. Nella tabella riportata in calce alla presente relazione è indicata la percentuale di partecipazione degli Amministratori alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).

Nell'anno 2014 sono previste almeno 15 riunioni consiliari.

Si ricorda ancora che:

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di regola, almeno ogni trimestre anche in luogo diverso dalla sede sociale, sia in Italia, sia all'estero su iniziativa del Presidente o su richiesta di due Amministratori (art. 17 dello Statuto).

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno un sindaco (art. 17 dello Statuto).

Le convocazioni avvengono con lettera raccomandata, o con telegramma, o con trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno tre giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, o con trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno due giorni prima) di quello dell'adunanza al domicilio od indirizzo quale comunicato da ciascun Amministratore e sindaco effettivo in carica (art. 17 dello Statuto).

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate preventive informazioni sulle materie da trattare (art. 17 dello Statuto).

Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica (art. 17 dello Statuto).

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno altresì tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti (art. 17 dello Statuto).

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro (art. 17 dello Statuto).

Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta, nell'ordine, al Vice Presidente più

anziano di nomina ovvero, in caso di pari anzianità di nomina, dal Consigliere più anziano di età. (art. 19 dello Statuto).

## 4.4. ORGANI DELEGATI

### Amministratori Delegati

Il Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2012 ha nominato Amministratore Delegato della Società il Dott. Claudio Calabi.

Allo stesso sono stati attribuiti i seguenti poteri formulati in modo tale da non risultare il Consiglio di Amministrazione di fatto spogliato delle proprie attribuzioni:

- (i) poteri di governo strategico
  - a. Programmare e sovrintendere alla gestione della Società e del Gruppo;
  - b. predisporre i *budget* annuali della Società e del Gruppo, da sottoporre alla verifica e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - c. verificare periodicamente, informandone il Consiglio di Amministrazione, lo stato di avanzamento dei progetti di sviluppo ed il rispetto dei relativi piani;
  - d. verificare periodicamente, informandone il Consiglio di Amministrazione, il rispetto del *budget* annuale;
  - e. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione circa l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società partecipate dalla Società;
  - f. predisporre e proporre al Consiglio di Amministrazione, ai fini della valutazione di adeguatezza prevista dall'art. 2381, comma 3°, cod. civ., l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del Gruppo, curandone l'attuazione;
  - g. curare, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, le relazioni esterne, istituzionali e industriali e i rapporti con i mezzi di comunicazione della Società e del Gruppo.
- (ii) poteri gestionali
  - a. Poteri relativi al rapporto con il Consiglio di Amministrazione
  - b. Poteri in materia di bilancio
  - c. Poteri relativi alla negoziazione e stipulazione di contratti
  - d. Poteri in materia di rapporti bancari e finanziari, crediti e depositi
  - e. Poteri in materia di acquisto e dismissione di beni immobili
  - f. Poteri in materia di acquisto e dismissione di partecipazioni e interessenze
  - g. Poteri in materia di conferimento di mandati e procure
  - h. Poteri in materia di lavoro dipendente
  - i. Poteri in materia di sicurezza
- (iii) poteri di rappresentanza

### Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Daniele G. Discepolo, nominato dall'assemblea del 30 aprile 2012, non ha ricevuto deleghe e non riveste uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali, ma allo stesso sono stati riservati compiti istituzionali, di indirizzo e controllo.

Il medesimo non è il principale responsabile della gestione della Società e non è l'azionista di controllo della Società.

## **Informativa al Consiglio**

L'Amministratore Delegato ha riferito al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di regola in occasione delle riunioni del Consiglio che nel corso del 2013 hanno avuto periodicità almeno mensile, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

### **4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI**

Non esistono altri Amministratori qualificabili come esecutivi ai sensi del Codice, oltre all'Amministratore Delegato, che è stato identificato dal Consiglio di Amministrazione quale amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, curando tra l'altro l'identificazione dei principali rischi aziendali. Tale incarico è stato esercitato nel corso dell'esercizio 2013.

Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia nominare uno o più direttori generali determinandone i relativi poteri (art. 19 dello Statuto).

Al riguardo in data 24 febbraio 2011 il Consiglio, a seguito delle dimissioni del Direttore Generale Oliviero Bonato intervenute nel novembre 2010, ha nominato il Direttore Generale Staff nella persona del Dott. Gaetano Casertano, dirigente della Società, conferendo al medesimo l'incarico di curare la gestione ordinaria della società. Egli è pertanto a capo del personale e di tutti gli uffici e le strutture della società e ha il compito di sovrintendere all'andamento amministrativo della società, curando gli aspetti legali, fiscali, amministrativi tributari finanziari e in materia di sicurezza nei limiti degli importi determinati dal Consiglio

Il Direttore Generale Staff affianca il Direttore Generale Operativo Ing. Davide Albertini Petroni, nominato dal Consiglio nel settembre 2009 con l'incarico di curare la gestione ordinaria nel campo dello sviluppo e della gestione immobiliare, il tutto nei limiti degli importi determinati dal Consiglio.

Le cariche così attribuite sono state esercitate anche nel corso dell'esercizio 2013.

Si precisa altresì che il Dott. Casertano ha poi rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 28 febbraio 2014 e le funzioni alle stesso attribuite sono state avocate all'Amministratore Delegato.

### **4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

L'attuale Consiglio di Amministrazione si compone di n. 9 - su 11 - Amministratori (tutti non esecutivi) in possesso dei requisiti di indipendenza specificati dall'art. 148 del TUF (quale richiamato dall'art. 147 del TUF) e da ritenere indipendenti anche sulla base dei criteri indicati dal Codice.

Essi sono Daniele Discepolo - Mario Massari - Alessandro Cortesi -Ciro Cornelli - Fabrizio Bonelli - Franco Carlo Papa - Carlo Pavesi - Luigi Reale - Sergio Schieppati.

La prassi seguita dal Consiglio ai fini della verifica dell'indipendenza prevede che la sussistenza del requisito sia dichiarata dall'Amministratore in occasione della presentazione della lista nonché all'atto dell'accettazione della nomina, e accertata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla nomina. Nel valutare l'indipendenza l'Amministratore indipendente considera tutti criteri previsti dal Codice. L'Amministratore indipendente assume altresì l'impegno di comunicare con tempestività al Consiglio di Amministrazione il determinarsi di situazioni che facciano venir meno il requisito. In sede di approvazione della Relazione sul Governo Societario e sugli assetti proprietari, il Consiglio di Amministrazione rinnova la richiesta agli Amministratori interessati. Per l'esercizio 2013 la valutazione, sulla base delle informazioni pervenute dai Consiglieri, è stata effettuata nella riunione del 14 aprile 2014.

Il Collegio Sindacale ha provveduto a verificare la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio per valutare annualmente l'indipendenza dei suoi membri, rendendo noto l'esito di tale controllo nella sua relazione all'assemblea.

In considerazione dell'elevato numero di riunioni del Consiglio (19 nell'esercizio 2013) al quale hanno partecipato con costante frequenza gli Amministratori indipendenti, gli stessi hanno ritenuto di riunirsi in assenza degli altri Amministratori una sola volta.

#### **4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR**

Il Consiglio di Amministrazione, non ha individuato tra gli Amministratori indipendenti un *lead independent director*, in quanto non ricorrono i presupposti previsti dal Codice (vale a dire che il Presidente del Consiglio sia il principale responsabile della gestione della Società e/o l'azionista di controllo della Società).

### **5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE**

#### Comunicazione al mercato di documenti ed informazioni privilegiate

La Società ha dedicato particolare cura alla gestione interna e alla divulgazione delle informazioni che la riguardano, con particolare attenzione alle informazioni privilegiate. Pertanto, anche a seguito della normativa afferente il cosiddetto "market abuse" e dei regolamenti attuativi della Consob, il Consiglio di Amministrazione ha adottato una procedura interna per la gestione ed il presidio in forma sicura e riservata di queste informazioni, anche al fine di evitare la divulgazione selettiva, inadeguata o incompleta delle informazioni privilegiate.

Si precisa che per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso che non sia stata resa pubblica, concernente direttamente ed indirettamente la Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla stessa e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari della Società.

La Società, già nei primi mesi del 2007, ha dunque elaborato un codice interno per il trattamento delle suddette informazioni che regola il flusso informativo, le politiche e gli obblighi relativi alla diffusione delle informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 181 T.U.F., allocando le competenze e responsabilità nelle diverse situazioni al fine di garantire la piena *compliance* in materia, anche alla luce dei numerosi soggetti che possono essere coinvolti o venire a conoscenza di tali informazioni.

In particolare, tale procedura, nel rispetto della normativa vigente, definisce le modalità e i termini della comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate, relative alla Società,

alle sue controllate e agli strumenti finanziari emessi dalla stessa, nonché la comunicazione delle informazioni che le controllate forniscono a Risanamento ai fini dell'adempimento delle disposizioni sulle materie oggetto della procedura.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato curano la gestione e la comunicazione al pubblico e alle autorità delle informazioni riservate, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

Le comunicazioni alle autorità e al pubblico - inclusi gli azionisti, gli investitori, gli analisti e gli organi di stampa - vengono effettuate nei termini e con le modalità di cui alle vigenti normative, nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.

Gli Amministratori e i Sindaci della Società sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata per la relativa comunicazione all'esterno.

Gli stessi doveri di correttezza e riservatezza sono previsti per tutti i dirigenti e dipendenti, con particolare riferimento alle informazioni confidenziali e privilegiate.

Nel corso dell'esercizio 2013 è stata mantenuta una costante vigilanza per il rispetto del codice di condotta interno, in ottemperanza agli obblighi di legge, per il trattamento e la gestione in forma sicura delle informazioni privilegiate.

La conoscenza di detto codice di condotta interno è stata diffusa all'interno della struttura aziendale da parte dei soggetti responsabili.

#### Registro ai sensi dell'art. 115-bis T.U.F.

In conformità alle disposizioni vigenti (art. 115-bis T.U.F. e artt. 152-bis segg. Regolamento Emittenti) la Società, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2007 ha approvato la Procedura per la tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e quindi ha istituito il "Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni di cui all'art. 114, 1° comma, T.U.F.", in cui vengono inseriti i dati identificativi delle persone che, anche occasionalmente, per l'attività lavorativa o professionale o in ragione delle funzioni svolte hanno avuto accesso alle informazioni privilegiate, la ragione per cui la persona è stata inserita nel registro, la data di iscrizione e di aggiornamento. Sono state altresì individuate le persone che per la funzione svolta e il ruolo ricoperto hanno accesso in maniera costante alle informazioni privilegiate.

Il soggetto responsabile della tenuta, gestione e aggiornamento di tale registro è la Direzione Affari Societari della Società che si avvale per lo svolgimento dello stesso della struttura ad essa facente capo.

#### Obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 114, comma 7, T.U.F. (Internal dealing)

L'art. 114, comma 7, T.U.F. prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nella Società e i dirigenti della stessa che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della società, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona.

Tale comunicazione deve essere effettuata anche da chi detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale o da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, dai genitori, parenti e affini dei citati soggetti nonché negli altri casi indicati dall'art. 152-sexies del Regolamento Emittenti.

Le operazioni oggetto di comunicazione sono quelle di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni, il cui importo complessivo, entro la fine dell'anno, sia uguale o superiore ai cinquemila Euro.

In conformità alla normativa vigente, la Società ha adottato un codice di comportamento che disciplina la procedura organizzativa diretta ad identificare i soggetti rilevanti, a determinare le modalità di comunicazione agli stessi dell'avvenuta loro identificazione ed a disciplinare i connessi obblighi informativi nei confronti della Società e del mercato.

A tal fine è stato individuato un soggetto responsabile del ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni in esame; lo stesso viene individuato nella funzione Direzione Affari Societari della Società che si avvale della struttura alla stessa facente capo.

Ciascun soggetto identificato dalla Società è tenuta ad inoltrare al suddetto responsabile, secondo un'apposita procedura, le informazioni relative alle operazioni concluse al fine di consentirne la comunicazione al mercato e alla Consob nei termini previsti dalla normativa.

La società ha proceduto alla revisione del codice di comportamento in adeguamento alle disposizioni previste dalla Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012.

#### Privacy e Sicurezza

La funzione Personale e Organizzazione con l'ausilio della funzione Sistemi Informativi della Società si è occupata delle disposizioni normative in materia di trattamento e sicurezza dei dati personali.

Per maggior completezza si precisa che l'art 45 del decreto legge n.ro 5 del 9 febbraio 2012 contenente disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo ha soppresso i paragrafi da 19 a 19.8 e il paragrafo 26 dell'Allegato B del dlgs 196/2003 e quindi l'obbligo del titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari di redigere il Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) e di riferire nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio dell'avvenuta redazione o aggiornamento dello stesso. Pertanto, la Società, già dotata del citato DPS che pianifica la sicurezza, disponibilità e integrità dei dati in azienda ovvero di dipendenti, collaboratori, clienti, utenti o fornitori in ogni fase e ad ogni livello (fisico, logico, organizzativo) ed individua le misure istituite per la gestione degli stessi, ha adeguato su base volontaria le procedure interne volte a garantire una gestione e un utilizzo dei dati conformi alla normativa.

## **6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO**

All'interno del Consiglio di Amministrazione sono stati costituiti il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato Remunerazione ed il Comitato Operazioni Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione non ha, invece, ritenuto di costituire un Comitato per le proposte di nomina alla carica di Amministratore in quanto, alla luce dell'assetto proprietario, non sussiste il rischio di particolari difficoltà nel predisporre le proposte di nomina.

La prescrizione del Codice di assicurare una presenza maggioritaria di Amministratori indipendenti nei Comitati istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione è stata osservata con riguardo a tutti i Comitati.

I Comitati hanno funzioni meramente propositive ed assistono il Consiglio di Amministrazione nelle istruttorie riguardanti le materie di rispettiva competenza.

Le decisioni di ciascun Comitato sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Delle riunioni di ciascun Comitato viene redatto un verbale a cura del segretario del Comitato.

I componenti i Comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e- ove necessario – possono avvalersi di consulenti esterni.

Ciascun Comitato riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte.

## **7. COMITATO PER LE NOMINE**

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di costituire un Comitato per le proposte di nomina alla carica di Amministratore in quanto, alla luce dell' assetto proprietario, non sussiste il rischio di particolari difficoltà nel predisporre le proposte di nomina.

## **8. COMITATO REMUNERAZIONE**

### *Composizione e funzionamento del Comitato Remunerazione*

Il Comitato Remunerazione è stato istituito per la prima volta in data 11 dicembre 2009. Sino alla scadenza del mandato 2009-2011 del Consiglio di Amministrazione, i suoi componenti erano: Mario Massari (Presidente), Carlo Pavesi e Luigi Reale.

A seguito del rinnovo dell'organo amministrativo intervenuto con l'assemblea del 30 aprile 2012, il consiglio del 7 maggio 2012 ha poi nominato quali suoi membri i consiglieri : Mario Massari (Presidente), Luigi Reale e Sergio Schieppati.

Nel corso del 2013 il Comitato ha tenuto n. 3 riunioni e n. una riunione dall'inizio del 2014. La durata media delle riunioni è stata di 1 ora. La presenza degli Amministratori alle riunioni è riprodotta nella seguente tabella.

<b>Nome e cognome</b>	<b>Numero presenze 2013</b>	<b>Percentuale</b>
Mario Massari	3/3	100
Luigi Reale	3/3	100
Sergio Schieppati	3/3	100

Il Comitato Remunerazione è composto da Amministratori non esecutivi ed indipendenti.

Almeno un componente del Comitato possiede una conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria, ritenuta adeguata dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina.

Gli Amministratori si astengono dal partecipare a quella parte delle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione.

#### *Funzioni del Comitato Remunerazione*

Il Comitato per le Remunerazioni è incaricato dei seguenti compiti consultivi:

- formula al Consiglio proposte in merito ai piani di retribuzione individuali del Presidente e dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche;
- esamina le proposte dell'Amministratore Delegato relativamente alla retribuzione dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- esamina le proposte dell'Amministratore Delegato concernenti i criteri di valutazione delle prestazioni, le politiche generali retributive, fisse e variabili, applicabili al Gruppo ed i piani di incentivazione;
- esprime una valutazione su particolari e specifiche questioni in materia di trattamento economico per le quali il Consiglio di Amministrazione abbia richiesto un esame da parte del Comitato.

Inoltre le attività del Comitato riguardano l'applicazione delle nuove disposizioni normative in materia di trasparenza delle remunerazioni degli Amministratori delle società quotate. Al riguardo, in conformità alle raccomandazioni del Codice ed alle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob ed entrate in vigore il 31 dicembre 2011, il Comitato ha formulato al Consiglio di Amministrazione la proposta di Politica sulle Remunerazioni, proposta che è stata approvata dal Consiglio medesimo nella riunione del 14 aprile 2014. Ai sensi di legge, la Politica sulle Remunerazioni costituisce la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione e sarà sottoposta all'esame dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2013.

Nella definizione della Politica sulle Remunerazioni, al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, il Comitato Remunerazione si era avvalso dei servizi di consulenti esperti, in relazione al quale ha verificato preventivamente l'inesistenza di situazione che ne potessero compromettere l'indipendenza di giudizio.

## **9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Le informazioni dettagliate circa la remunerazione degli Amministratori ed i piani di incentivazione sono fornite nella Relazione sulla Remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 aprile 2014 e che sarà sottoposta alla Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2013.

## 10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Il Comitato Controllo e Rischi nominato dal Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2012 che ne ha confermato la composizione del passato mandato, è formato da tre membri, tutti non esecutivi ed indipendenti: Mario Massari (Presidente) Alessandro Cortesi e Ciro Cornelli, dimissionario dal 19 marzo 2014.

La composizione è in linea con la raccomandazione del Codice che prevede che almeno un componente possieda una esperienza di natura contabile e finanziaria, requisito in possesso di tutti i suoi membri e valutato dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina.

In data 23 luglio 2012, in adeguamento alle nuove disposizioni del Codice, il Comitato Controllo e Rischi ha adottato il proprio nuovo Regolamento, definendo i propri compiti di seguito riportati.

Il Comitato ha il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

In particolare, il Comitato dovrà svolgere le funzioni qui di seguito precisate:

- i. Valutare unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- ii. Esprimere pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
- iii. Esaminare le relazioni periodiche aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione di Internal Audit;
- iv. Monitorare l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di Internal Audit;
- v. Poter chiedere alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del Collegio Sindacale;
- vi. Riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale sull'attività svolta, nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Comitato svolge inoltre quegli ulteriori compiti che gli vengono di volta in volta attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ed esamina su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato gli argomenti che essi ritengono opportuno sottoporre al Comitato per gli aspetti di sua competenza.

Il Comitato si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ma almeno semestralmente, o quando ne facciano richiesta il Presidente del Collegio Sindacale e comunque in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali il Comitato deve riferire al Consiglio di Amministrazione.

Partecipano alle riunioni del Comitato, il presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato, la funzione di Internal Audit e, su invito del Presidente del Comitato, l'Amministratore Delegato, i revisori e i responsabili delle funzioni aziendali della Società e delle società controllate.

Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico.

Nell'esercizio 2013 il Comitato ha tenuto n. 4 riunioni.

La presenza degli Amministratori alle riunioni è riprodotta nella seguente tabella.

<b>Nome e cognome</b>	<b>Numero presenze 2013</b>	<b>Percentuale</b>
Mario Massari	4/4	100
Alessandro Cortesi	3/4	75
Ciro Cornelli	3/3	100

Alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi tenutesi nel corso del 2013 hanno partecipato, di volta in volta, su invito del Presidente del Comitato stesso, le Direzioni Generali, *l'internal audit* – inclusa la Società di Revisione, anch'essa con funzioni consultive - e altri soggetti terzi, come per es. il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, oltre il Collegio Sindacale e al responsabile dell'Ufficio Legale in quanto segretario del Comitato.

In proposito, si precisa che il Collegio Sindacale ha partecipato a n. 4 delle riunioni del Comitato; il Comitato Controllo e Rischi ha partecipato ai periodici incontri con l'Organismo di Vigilanza.

A tal riguardo, si ricorda che il Prof. Cortesi è anche componente dell'Organismo nominato ex dlgs 231/2001.

## 11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi di Risanamento è costituito da un insieme strutturato e organico di regole, procedure e strutture organizzative con la finalità di prevenire o limitare le conseguenze di risultati inattesi e di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi (ovvero di coerenza delle attività con gli obiettivi, efficacia ed efficienza delle attività e di salvaguardia del patrimonio aziendale), di conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili (compliance) e di corretta e trasparente informativa interna e verso il mercato (reporting).

Tale sistema pervade tutta la società e coinvolge soggetti differenti cui sono attribuiti specifici ruoli e responsabilità.

In particolare il sistema di controllo interno e gestione dei rischi coinvolge:

- il Consiglio di Amministrazione che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del sistema;
- l'amministratore incaricato del sistema di controllo e di gestione dei rischi che ne cura la progettazione, attuazione e gestione e che è identificato nell'Amministratore Delegato della società;
- il Comitato Controllo e Rischi, con il compito di supportare le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al Sistema di controllo e di gestione dei rischi;
- il responsabile della funzione di Internal Audit, incaricato di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi risulti adeguato ed operativo;
- il Collegio Sindacale che vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

e prevede modalità di coordinamento tra i soggetti coinvolti che garantiscono l'efficacia e l'efficienza del sistema stesso al fine di ridurre duplicazioni di attività.

Al fine di dotarsi di strumenti più allineati alle esigenze di controllo e di gestione dei rischi che la propria complessità organizzativa, lo status di società quotata e le dinamiche di business le impongono, la Società ha adottato un modello di gestione integrata dei rischi, che si ispira a standard riconosciuti a livello internazionale in ambito di Enterprise Risk Management (ERM). Tale modello "ERM" è diretto a supportare l'Alta Direzione nell'individuazione dei principali rischi aziendali e delle modalità attraverso cui essi sono gestiti, nonché a definire le modalità attraverso cui organizzare il sistema dei presidi a tutela dei suddetti rischi. Scopo principale è l'adozione di un approccio sistematico e proattivo di individuazione dei rischi, valutarne anticipatamente i potenziali effetti negativi, intraprendere le opportune azioni di mitigazione, monitorare in via continuativa le relative esposizioni.

In tal senso, la Società ha definito una mappa dei rischi di Gruppo ed una metodologia di risk analysis, valutazione e classificazione dei rischi in linea con l'assetto dei ruoli e delle responsabilità definiti in materia di controllo interno.

Il percorso metodologico attualmente in corso per la gestione integrata dei rischi "ERM", nell'ambito del Gruppo, prevede periodicamente l'esecuzione delle attività di seguito definite: (i) la verifica e/o l'aggiornamento di una "mappa dei rischi", tenuto conto delle strategie perseguite e del modello organizzativo e di business adottato; (ii) la validazione del modello di valutazione dei rischi adottato, della sua coerenza con le peculiarità organizzative e di business e con le strategie aziendali; (iii) l'analisi dei rischi identificati, dell'assetto dei ruoli e delle responsabilità connessi alla loro gestione e delle misure adottate

per il loro presidio (iv) la valutazione dei rischi da parte del management delle Società del Gruppo; (v) la valutazione del livello di copertura dei rischi attraverso i presidi adottati; (vi) la prioritizzazione dei rischi e delle conseguenti aree di intervento; (vii) la definizione di opportune strategie/azioni di gestione e monitoraggio e correlate responsabilità di attuazione; (viii) il monitoraggio nel tempo delle azioni definite e del sistema implementato ed il monitoraggio di specifici indicatori di rischio identificati .

I risultati del processo descritto sono oggetto di informazione al Comitato Controllo e Rischi e al Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito del generale processo di rilevazione ed analisi delle aree di rischio di Gruppo, finalizzato alla strutturazione di un sistema di controllo interno che consenta il migliore governo dei rischi aziendali, una particolare rilevanza è assunta dal sistema di controllo interno implementato in relazione al processo di informativa finanziaria.

Il menzionato modello di gestione integrata dei rischi (ERM) non deve, infatti, essere considerato separatamente dal sistema di controllo interno implementato in relazione al processo di informativa finanziaria, in quanto entrambi costituiscono degli elementi del complessivo sistema di controllo interno della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'adeguatezza, efficacia e ed effettivo funzionamento del sistema di controllo interno nonché la corretta gestione dei rischi avuto riguardo al contesto operativo della società, che si colloca nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. sottoscritto con le principali banche creditrici nel 2009.

Con particolare riferimento al sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria si veda anche quanto riportato nell'allegato 1) "Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lettera b) del TUF".

## **11.1 AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DI SOVRINTENDERE AL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

Il Consiglio di Amministrazione ha identificato nell'Amministratore Delegato (unico amministratore esecutivo) l'amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di controllo interno e gestione dei rischi. In tale ambito egli cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, dà esecuzione alle linee di indirizzo del Sistema di controllo interno e gestione dei rischi e può richiedere alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative o specifici processi.

## **11.2 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT**

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dott. Roberto Polignino quale responsabile della funzione di Internal Audit, incaricato di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante e adeguato.

La nomina è avvenuta su proposta dell'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale.

La retribuzione del responsabile della funzione Internal Audit è coerente con le politiche aziendali e lo stesso è dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità.

Il responsabile della funzione di Internal Audit non è responsabile di alcuna area operativa e dipende gerarchicamente dal Consiglio.

Il responsabile della funzione di Internal Audit verifica, sia in via continuativa, sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di audit annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi.

Egli ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico.

Ha predisposto le relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento, oltre che una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e le ha trasmesse ai presidenti del Collegio Sindacale, del Comitato Controllo e Rischi e del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Ha verificato, nell'ambito del piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

Nel corso dell'esercizio 2013 ha svolto le seguenti principali attività:

- verifica dei presidi di controllo a mitigazione dei principali rischi aziendali;
- test aventi per oggetto la procedura operativa sulla gestione del processo di tesoreria;
- test aventi per oggetto le procedure amministrativo/contabili sulla gestione delle chiusure contabili e della predisposizione del bilancio d'esercizio, del processo di consolidamento, della fiscalità, della tesoreria e della finanza;
- supporto alla Direzione Aziendale nel progetto di rivisitazione/integrazione del sistema di "Risk Management" conclusosi nel corso del 2013 che ha portato alla implementazione di un modello formalizzato e strutturato di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.

## **11.3 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001**

Il sistema di controllo interno è stato rafforzato attraverso l'adozione del Modello Organizzativo di Controllo e Gestione ai sensi del d.lgs. 231/01, volto ad esplicitare l'insieme delle misure e delle procedure preventive e disciplinari idonee a ridurre il rischio di commissione dei "reati presupposto" previsti nel citato decreto all'interno dell'organizzazione aziendale.

Le tipologie di reati che il Modello intende prevenire sono:

- a) Reati in danno della Pubblica Amministrazione;
- b) Reati societari;

- c) Reati di mercato;
- d) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- e) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- f) Reati informatici e per trattamento illecito di dati;
- g) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute dei luoghi di lavoro;
- h) Reati ambientali.

La Società ha altresì aggiornato nel novembre 2010 il Codice Etico e di Condotta, volto ad indicare i valori ai quali Risanamento e le società controllate si ispirano nello svolgimento delle proprie attività (a titolo esemplificativo, onestà, correttezza, professionalità, collaborazione, nonché l'obbligo di riservatezza in capo ad Amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti in ordine ai documenti e alle informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti) con una incisiva definizione del sistema sanzionatorio in caso di violazione dei principi in esso indicati. Tale Codice rappresenta una componente essenziale del Modello 231 ai fini della sua effettiva attuazione e rappresenta altresì uno dei presupposti per l'efficace funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Alla luce delle modifiche strutturali che hanno comportato una riduzione del personale e delle strutture aziendali preposte alle diverse funzioni, la nuova composizione dell'organo amministrativo, l'ingresso nel capitale sociale di Risanamento di nuovi azionisti, l'introduzione da parte di Consob della nuova disciplina in materia di operazioni con parti correlate, nonché l'introduzione di nuove fattispecie di "reato presupposto", secondo le disposizioni della L. 94 del 15 luglio 2009, della L. 99 del 23 luglio 2009 e della L. 116 del 3 agosto 2009 e della L. n. 110 del 28 giugno 2012 - in materia di delitti di criminalità organizzata e di delitti contro l'industria e il commercio e di corruzione tra privati – si è proceduto a un adeguamento e a una revisione del Modello Organizzativo.

Il Modello Organizzativo è stato aggiornato anche alla luce della novella di cui al dlgs 106/2009 entrato in vigore lo scorso 20 agosto 2010 e nel corso del 2012 alla luce del dlgs 121/2011 che ha introdotto quali nuovi reati presupposto quelli di natura ambientale; infine, a seguito dell'introduzione del nuovo "reato presupposto" di "corruzione tra privati" si è proceduto all'aggiornamento del Modello Organizzativo, revisione approvata dal Consiglio il 14 novembre 2013.

Il compito di esaminare le procedure adottate e verificarne l'osservanza al fine di (i) accertare l'idoneità a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 e di (ii) proporre l'adozione di nuove procedure laddove se ne riscontrasse la necessità, in modo da rendere il Modello sempre aggiornato alla realtà di Risanamento e di adeguare lo stesso ai cambiamenti che dovessero nel tempo intervenire in una realtà dinamica come quella della Società è assolto dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è stato istituito sin dal 30 novembre 2006.

A seguito delle dimissioni dell'intero Organismo intervenute in data 23 febbraio 2010, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina di un nuovo Organismo composto da:

Avv. Andrea Gottardo, Presidente;

Prof. Alessandro Cortesi, componente effettivo;

Dott.ssa Paola Assi, componente effettivo;  
rinnovato poi nei medesimi componenti dal Consiglio del 12 aprile 2013 per un periodo di tre esercizi.

#### **11.4 SOCIETA' DI REVISIONE**

Il conferimento dell'incarico di revisione contabile, che si riferisce alla verifiche del bilancio (separato e consolidato) e alle verifiche periodiche afferenti la regolare tenuta della contabilità, ad una società di revisione iscritta nell'apposito Albo tenuto dalla Consob spetta all'assemblea, che ne determina altresì il compenso. Dal 2007 l'assemblea nomina il revisore su proposta del Collegio Sindacale. In precedenza la proposta era effettuata all'assemblea dal Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale si limitava ad esprimere un parere motivato.

Il conferimento dell'incarico all'attuale revisore PricewaterhouseCoopers S.p.a., avvenuto sulla base dell'emendata disciplina, è stato deliberato dall'assemblea del 6 maggio 2008, per nove esercizi con durata sino alla assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

#### **11.5 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

La Legge sul Risparmio (206/2005) ha introdotto in capo ai vertici delle società profili di responsabilità di tipo personale strettamente correlati al processo di predisposizione dei documenti contabili societari.

In particolare, l'art. 154-bis T.U.F. impone i seguenti obblighi alle società quotate:

- identificazione e nomina di un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari cui sono attribuiti specifici obblighi e profili di responsabilità in materia di predisposizione dei documenti contabili societari e di ogni altra comunicazione relativa all'informativa contabile diffusa al mercato;
- obbligo in capo al Dirigente preposto di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- rilascio, a cura degli organi amministrativi delegati e del Dirigente preposto, di dichiarazioni e attestazioni scritte circa l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure predisposte, la corrispondenza dell'informativa contabile periodica ai libri e alle scritture contabili, la conformità dei rendiconti ai principi contabili internazionali, l'idoneità di tale informativa a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della Società e dell'insieme delle società incluse nel consolidamento, l'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione esposta nella Relazione sulla gestione, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze.

In ottemperanza ai dettami previsti dall'art. 154-bis del TUF il Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2012 ha riconfermato a tale funzione il Dott. Silvio Di Loreto, dirigente della società con funzioni di responsabile in area amministrativa, dotato della necessaria competenza.

In occasione della nomina, il Collegio Sindacale ha sempre espresso per iscritto il proprio parere positivo, dopo aver verificato i requisiti di professionalità del Dirigente Preposto nonché i requisiti previsti dall'art. 147 quinquies del T.U.F.

Al Dirigente Preposto sono attribuite dalla legge – ribadite in sede di nomina – alcune specifiche competenze e responsabilità, di seguito sintetizzate per quanto di specifica applicazione alla società, tra cui:

- attestare con dichiarazione scritta che gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all’informativa contabile, anche infraannuale, siano corrispondenti alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
- predisporre adeguate procedure amministrative e contabili necessarie per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché ogni altro atto o comunicazione di carattere finanziario;
- attestare, congiuntamente all’Amministratore Delegato, con apposita relazione allegata al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e al bilancio semestrale abbreviato (i) l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili dallo stesso predisposte nel corso del periodo cui si riferiscono; (ii) la corrispondenza dei documenti cui la relazione è allegata alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e della loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Risanamento e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento; (iii) per il bilancio d’esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

## **12. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI**

Il Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2007, sentito il parere del Comitato di Controllo Interno, aveva già adottato i principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate accogliendo le raccomandazioni contenute nell’Articolo 9 del Codice di Autodisciplina.

La Società, in conformità a quanto previsto dal regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, in data 25 novembre 2010 ha adottato le “Procedure per operazioni con parti correlate” volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, individuate ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24.

Le Procedure definiscono le operazioni di maggiore rilevanza che devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione, con il parere motivato e vincolante del Comitato Operazioni Parti Correlate.

Le altre operazioni, a meno che non rientrino nella categoria delle operazioni di importo esiguo – operazioni di importo inferiore a Euro 100.000,00 (per le OPC di sponsorizzazione e l’acquisto di beni e servizi, esclusi i servizi infragruppo) ed a Euro 500.000,00 per le restanti OPC – sono definite di minore rilevanza e possono essere attuate previo parere motivato e non vincolante del suddetto Comitato.

Le Procedure individuano inoltre i casi di esenzione dall’applicazione delle Procedure, includendovi in particolare le operazioni ordinarie, tale intendendosi quelle che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

- rientrino nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria;
- siano: (i) concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Parti non Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio,

ovvero (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero (iii) praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

L'attuazione e la diffusione delle Procedure tra le società del Gruppo è affidata a Presidio Organizzativo OPC, il quale ne garantisce inoltre il coordinamento con le procedure amministrative previste dall'art. 154 bis del D.Lgs 58/98.

Il Comitato parti Correlate, come nominato dal Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2012 è composto dai consiglieri: Carlo PAVESI, Luigi REALE e Franco Carlo PAPA, tutti non esecutivi ed indipendenti.

I Consiglieri Alessandro CORTESI e Ciro CORNELLI, pure Consiglieri non esecutivi ed indipendenti, integrano il Comitato OPC per le attività e le funzioni relative alle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza.

Si segnala che il Consigliere Ciro CORNELLI ed il Consigliere Carlo Pavesi hanno rassegnato le proprie dimissioni rispettivamente in data 19 marzo 2014 e 20 marzo 2014.

Ai sensi della Procedura Risanamento OPC è affidata al Comitato OPC la competenza ad esprimere i pareri di cui al Regolamento emesso con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come modificata con Delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010) (Regolamento Consob OPC). Il Comitato OPC è composto da tre Amministratori indipendenti per le attività e le funzioni e, in particolare, per l'espressione dei pareri previsti in relazione alle operazioni con parti correlate di minore rilevanza. Viceversa per le attività, le funzioni e i pareri previsti per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, il Comitato OPC è invece integrato con altri due Amministratori indipendenti, per un totale di cinque componenti.

Il Comitato OPC ha tenuto n. 2 riunioni nel corso del 2013 e n. 1 riunione dall'inizio del 2014.

La presenza degli Amministratori alle riunioni è riprodotta nella seguente tabella.

<b>Nome e cognome</b>	<b>Numero presenze 2013</b>	<b>Percentuale</b>
Carlo Pavesi	2/2	100
Franco Carlo Papa	2/2	100
Luigi Reale	2/2	100
Alessandro Cortesi	2/2	100
Ciro Cornelli	2/2	100

Quanto agli Amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, anche potenziale o indiretto, questi si astengono dal voto o si allontanano dalla riunione consiliare al momento della discussione e della deliberazione salvo la facoltà del Consiglio di disporre diversamente alla luce di specifiche circostanze del caso consentendo la partecipazione dell'Amministratore interessato alla discussione e al voto.

### 13. NOMINA DEI SINDACI

Anche con riferimento alla nomina dei Sindaci la Società ha pienamente recepito, anche attraverso le necessarie modifiche statutarie (art. 21 dello Statuto), le disposizioni legislative e le raccomandazioni del Codice in tema di elezione e composizione del Collegio sindacale. La nomina del Collegio sindacale avviene, nel rispetto in ogni caso delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo ed almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, si provvederà all'esclusione del candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica lista e quest'ultimo sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti; il tutto, fermo il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Nel corso del 2013 non sono pervenute dichiarazioni da parte degli interessati, in ordine al mancato rispetto della soglia massima per il cumulo degli incarichi dei Sindaci in conformità a quanto previsto dalle apposite disposizioni in materia emanate da Consob.

## **14. SINDACI**

### **Composizione e requisiti**

Lo statuto della società prevede che il Collegio Sindacale si componga di tre sindaci effettivi e due supplenti. I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori specificati alla lettera a) dell'art. 2 dello statuto sociale.

Gli attuali componenti del Collegio Sindacale, tutti nominati dall'assemblea del 29 aprile 2013 e che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, sono riportati nella tabella in calce alla presente relazione.

Il Presidente Claudia Costanza ed il sindaco supplente Monica Manzini sono stati tratti dalla lista di minoranza, lista presentata congiuntamente da Nuova Parva S.p.A. in liquidazione, Tradim S.p.A. in liquidazione e Zunino Investimenti Italia S.p.A. in liquidazione, complessivamente titolari del 24,69% delle azioni ordinarie Risanamento.

I sindaci effettivi Tiziano Onesti e Salvatore Spiniello ed il sindaco supplente Gabriella Chersicla sono stati tratti dalla lista presentata congiuntamente da Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., complessivamente titolari del 60,057% delle azioni ordinarie Risanamento.

In calce alla presente relazione viene riportato un breve curriculum vitae di ciascun sindaco, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate.

Nel corso del 2013 il Collegio ha tenuto n. 7 riunioni.

La presenza dei sindaci alle riunioni nel corso dell'esercizio 2013 è riprodotta nella seguente tabella:

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Numero presenze Riunioni C.S.</b>	<b>Percentuale</b>
<i>In carica</i>		
Claudia Costanza, (Presidente)	6/6	100
Tiziano Onesti (Sindaco Effettivo)	4/7	57
Salvatore Spiniello (Sindaco Effettivo)	3/6	50
<i>Cessati</i>		
Giuseppe Alessandro Galeano (Sindaco Effettivo)	1/1	100
Maurizio Storelli (Sindaco Effettivo)	1/1	100

I Sindaci hanno, inoltre, partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi nell'esercizio 2013. Il dettaglio delle loro presenze è riprodotto nella sotto indicata tabella

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Numero presenze Riunioni CdA</b>	<b>Percentuale</b>
<i>In carica</i>		
Claudia Costanza, (Presidente)	9/10	90
Tiziano Onesti (Sindaco Effettivo)	2/10	20
Salvatore Spiniello (Sindaco Effettivo)	7/10	70
<i>Cessati</i>		
Giuseppe Alessandro Galeano (Sindaco Effettivo)	8/8	100
Maurizio Storelli (Sindaco Effettivo)	6/8	75

Tutti i Sindaci hanno dichiarato in sede di nomina di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3° comma, T.U.F. nonché i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto Ministeriale Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

Con riferimento alle raccomandazioni previste dall'articolo 10 del Codice di Autodisciplina e, segnatamente, in materia dei criteri di indipendenza in capo ai Sindaci, il Collegio ha verificato che i Sindaci sono in possesso dei requisiti di indipendenza anche in base ai criteri previsti dal Codice con riferimento agli Amministratori. Il Collegio ha altresì verificato che i Sindaci hanno agito con piena autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

Il Sindaco che, in occasione della verifica delle operazioni aziendali oppure nell'ipotesi in cui siano sottoposte al Consiglio di Amministrazione le operazioni significative di gestione, constatati di avere, per conto proprio o di terzi, un interesse in una determinata operazione della Società, informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri Sindaci e il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

Il Collegio anche in qualità di Comitato Controllo Interno e della revisione contabile ai sensi del D.Lgs. 39/2010 vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando il rispetto delle disposizioni normative in materia.

Nel rispetto di quanto previsto dal Codice, al fine di garantire un efficace svolgimento dei compiti dell'organo di controllo, il Collegio Sindacale si coordina con la funzione di Internal Audit, con il Comitato Controllo e Rischi e con la Società di Revisione, mediante incontri e altri scambi di informazione periodici.

## **15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI**

All'interno del sito internet della società sono state istituite apposite sezioni, facilmente individuabili ed accessibili, nelle quali sono messe a disposizione le informazioni concernenti l'Emittente che rivestono rilievo per i soci, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti.

Risanamento si attiva per garantire un costante dialogo con il mercato, nel rispetto delle leggi e delle norme sulla circolazione delle informazioni privilegiate e delle procedure sulla circolazione delle informazioni confidenziali. I comportamenti e le procedure aziendali sono volti, tra l'altro, ad evitare asimmetrie informative, e ad assicurare effettività al principio secondo cui ogni investitore e potenziale investitore ha diritto di ricevere le medesime informazioni per assumere ponderate scelte di investimento.

Risanamento ha istituito la funzione di Investor Relations Manager affidata al Dott. Giuseppe Colli, dirigente della società, ed è inoltre prevista una apposita struttura dedicata alle "Comunicazioni e Relazioni Esterne", attualmente affidata in *out-sourcing* alla Società Image Building S.r.l., che gestisce le comunicazioni interne ed esterne, in particolare con i media, nel rispetto della normativa vigente. In altri termini, coordina e sviluppa la politica della comunicazione al fine di sostenere l'attività della Società, anche attraverso i rapporti con i media, e predisporre la rassegna stampa con particolare attenzione a quanto pubblicato su temi che interessano Risanamento e i settori in cui opera, con risvolti nazionali e internazionali.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato, nel rispetto della procedura sulla comunicazione di documenti ed informazioni riguardanti la Società, sovrintendono alle suddette funzioni.

## 16. ASSEMBLEE

### Funzionamento e competenze

Il funzionamento dell'assemblea degli azionisti è disciplinato, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva, dagli art. 8 e seguenti dello Statuto Sociale.

In particolare:

- le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti, astenuti o dissenzienti;
- l'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 C.C. e può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purchè in Italia.
- l'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine potrà essere prorogato a 180 giorni qualora lo richiedano le particolari esigenze quali previste dalla legge che dovranno constare da apposito verbale redatto dall'Organo Amministrativo che ne darà giustificazione nella Relazione all'assemblea, prima della scadenza del termine ordinario;
- l'assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge:
  - sul sito internet della società;
  - ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche per estratto, ovvero sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "Finanza e Mercati" e/o "Milano Finanza";
  - con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.
- Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, ai sensi dell'art. 2369 del codice civile.
- Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
- La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
- L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.
- Ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato da Consob in data 12 marzo 2010 con delibera n. 17221 (e successive modificazioni e integrazioni) e delle procedure adottate dalla società in attuazione dello stesso in conformità alle quali devono intendersi i termini in lettera maiuscola e gli acronimi indicati nel presente paragrafo:
  - oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'assemblea ordinaria è competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il compimento di OPC di Maggiore Rilevanza eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione che siano state approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso

nonostante il parere negativo del Comitato OPC. In tale ipotesi, fermi i quorum previsti dalla legge, l'OPC si considera autorizzata dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti. In caso di voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, il compimento dell'OPC è impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto;

- per le OPC di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, se la proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che dovrà essere sottoposta all'assemblea è approvata in presenza di un parere contrario del Comitato OPC, ferme le previsioni di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile e fermi i quorum previsti dalla legge, l'OPC non può essere compiuta qualora in sede di deliberazione assembleare la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'OPC. Il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto;

- per le OPC di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, dette operazioni possono essere concluse anche in deroga agli iter autorizzativi previsti nelle procedure, purché alle condizioni in esse previste.

- L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente più anziano di nomina o, a parità, da quello più anziano di età, o, infine, da persona designata dall'assemblea stessa.
- Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, verificare i risultati delle votazioni.
- L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario e, occorrendo, due scrutatori scelti fra gli azionisti o i sindaci.
- Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
- Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal notaio, designato dal Presidente stesso, che, in tal caso, funge da segretario.

## **Diritto di intervento**

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

## **Svolgimento**

L'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea con attenzione al diritto di ciascun socio a prendere la parola sugli argomenti in discussione viene garantito dal Presidente il quale constata il diritto di intervento, anche per delega, accerta la presenza dei quorum

costitutivi e deliberativi, dirige e regola la discussione nonché stabilisce l'ordine e le modalità delle votazioni proclamandone l'esito.

A tal fine il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea la cui assistenza non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea sia designato un notaio.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria è, come previsto dalla legge, redatto da un notaio designato dal Presidente.

La società non ha adottato un regolamento assembleare in quanto ritiene che i poteri statutariamente attribuiti al Presidente dell'assemblea mettano lo stesso nella condizione di mantenere un ordinato svolgimento dell'assemblea.

### **Altri diritti degli azionisti e modalità del loro esercizio**

Lo statuto della società non attribuisce agli azionisti diritti ulteriori a quelli spettanti per legge né disciplina modalità per il loro esercizio diverse da quelle previste dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

## **17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO**

Si segnala che nel corso dell'esercizio 2010 le controllate Milano Santa Giulia S.p.A., Sviluppo Comparto 3 S.r.l. e MSG Residenze S.r.l., ai sensi e per le finalità di cui al D.Lgs. 231/200, hanno adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo, modello redatto in conformità a quello adottato dalla Capogruppo Risanamento, contenente una parte generale, relativa alle tematiche inerenti alla vigenza ed applicazione del D.Lgs. 231/01, il codice sanzionatorio da applicarsi in caso violazioni dei canoni di condotta del Modello ed una parte speciale riferita alle varie categorie di reati previsti da tale decreto quale presupposto per la responsabilità amministrativa delle società e degli enti. Nella redazione del Modello si è inoltre avuto particolare riguardo alle aree di rischio tipiche per le società, con particolare riferimento alle tematiche ambientale e di appalto, valutato con l'ausilio di consulente legale penalista allo scopo incaricato.

Le sopra richiamate società controllate hanno altresì provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, nelle persone di:

- l'avv. Avv. Andrea Gottardo, nella qualità di Presidente
- l'avv. Gabriele Spada
- il Dott. Marco Pulsoni

ed hanno individuato, altresì, nella persona della Dott.ssa Paola Assi il referente di Gruppo, per coadiuvarne le attività.

## **18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO**

Le informazioni relative ad eventuali cambiamenti verificatisi nella struttura di *corporate governance* a far data dalla chiusura dell'esercizio 2013 sono riportate nel corpo della presente relazione.

## Allegato 1

### **Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lettera b) del TUF**

Alla luce di quanto sopra, il sistema di controllo interno si è arricchito del **“Modello di Controllo Contabile di Gruppo”** emesso dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari con l'ausilio di professionisti esterni e il supporto della funzione di Internal Audit, con l'obiettivo di definire le linee di indirizzo che devono essere applicate nell'ambito di Risanamento S.p.A. e del Gruppo con riferimento agli obblighi derivanti dall'art. 154-bis del TUF in tema di redazione dei documenti contabili societari.

Il Modello di Controllo Contabile rappresenta l'insieme delle regole e delle procedure aziendali attuate dal Gruppo Risanamento al fine di consentire, tramite l'identificazione e la gestione dei principali rischi legati alla predisposizione e alla diffusione dell'informativa finanziaria, il raggiungimento degli obiettivi aziendali di veridicità e correttezza dell'informativa stessa. E' stato elaborato in coerenza con il Codice Etico adottato da Risanamento S.p.A. e si applica a tutte le Funzioni /Direzioni aziendali di Risanamento S.p.A. e delle principali società controllate incluse nel perimetro di consolidamento, che gestiscono i processi aziendali che concorrono, in misura rilevante, alla formazione e/o al controllo dell'informativa contabile del Gruppo.

Il Modello di controllo contabile di gruppo di Risanamento è caratterizzato dai seguenti elementi:

a) ambiente generale di controllo

Con riferimento al proprio ambiente di controllo il Gruppo Risanamento (i) identifica i principi e i valori aziendali nel proprio Codice Etico (ii) definisce i ruoli e le responsabilità attraverso l'organigramma aziendale, il Manuale Organizzativo, le Disposizioni Organizzative; (iii) documenta e comunica gli obiettivi e gli standard dei processi di formazione e predisposizione dell'informativa finanziaria attraverso il Modello di Controllo Contabile di gruppo, il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01, la procedura per la gestione delle informazioni privilegiate;

b) risk assessment amministrativo contabile

Il processo di identificazione e valutazione dei rischi legati all'informativa contabile e finanziaria è svolto periodicamente dal Dirigente Preposto, con il supporto della funzione Internal Audit e condiviso con l'Amministratore Incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di Controllo Interno e gestione dei rischi. Il processo in esame ha lo scopo di verificare l'aggiornamento dell'elenco delle società controllate significative, incluse nell'area di consolidamento, e dei relativi processi aziendali ritenuti rilevanti, nonché delle connesse procedure amministrativo contabili.

Il processo di Risk assessment si articola nelle seguenti attività: (i) analisi del bilancio ovvero bilancio semestrale abbreviato al fine di individuare le principali voci di bilancio/aree contabili a rischio e i correlati processi amministrativi rilevanti (ii) individuazione, per ciascuna voce di bilancio considerata rilevante, delle Legal Entities significative (iii) individuazione dei processi/flussi contabili alimentanti voce di bilancio / informazione finanziaria rilevanti e dei relativi controlli a presidio dei rischi individuati (iv) comunicazione alle funzioni coinvolte delle aree di

intervento rispetto alle quali è necessario monitorare l'efficacia e l'operatività dei controlli.

A seguito di tali attività, qualora siano individuate voci contabili correlate a processi non disciplinati, in tutto o in parte, dal corpo delle procedure amministrativo contabili di Risanamento o di una Società controllata rilevante, il Dirigente Preposto ne dà comunicazione ai responsabili delle Direzioni / Funzioni interessate e concorda con gli stessi gli interventi necessari.

c) Corpo procedurale

Il corpo delle procedure amministrativo/contabili definito dal Gruppo Risanamento è costituito essenzialmente dai seguenti documenti:

1. Procedure amministrativo-contabili di Gruppo, che definiscono le responsabilità e le regole di controllo cui attenersi nella gestione amministrativo-contabile, con particolare riferimento alle attività di chiusura periodica della contabilità;
2. Matrici dei controlli amministrativo-contabili, che descrivono le attività di controllo, implementate in ciascun processo amministrativo-contabile, selezionato a seguito dell'attività periodica di Risk Assessment, e ne individuano i relativi responsabili;
3. Calendario delle attività di chiusura, finalizzato alla definizione delle tempistiche di elaborazione del processo di chiusura contabile e di redazione del Bilancio separato, dei Reporting Package e del Bilancio consolidato di Gruppo.

Nell'ambito della gestione del processo di controllo contabile risultano coinvolti i seguenti soggetti:

- il Dirigente Preposto alle scritture contabili, con il supporto dell'Internal Audit, ai fini dell'attestazione ex art. 154-bis, comma 5, del TUF, ha provveduto periodicamente ad informare l'organo amministrativo circa l'esito delle attività di monitoraggio del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa ed al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
- l'Amministratore Incaricato di sovrintendere al controllo interno e di gestione dei rischi ha provveduto (i) ad identificare i principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate sottoponendoli all'esame del Consiglio di Amministrazione e (ii) a dare attuazione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, curando la progettazione, la realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, verificandone periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia;
- il Comitato Controllo e Rischi ha valutato unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e sentiti il revisore legale ed il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- i Direttori Generali e i Responsabili di Direzione/Funzioni hanno assicurato l'efficace attuazione e osservanza del Modello contribuendo all'aggiornamento dei relativi strumenti operativi;
- il Collegio Sindacale, ha vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;

- l'Organismo di Vigilanza si è interfacciato con le altre funzioni coinvolte, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per lo scambio di informazioni ritenute rilevanti.

In particolare, si sono tenuti incontri tra l'Organismo di Vigilanza, il Comitato Controllo e rischi, il Collegio Sindacale e la società esterna incaricata della revisione anche ai sensi della normativa sulla "revisione legale dei conti" di cui al D.Lgs. 39/2010.

L'aggiornamento, la verifica e la valutazione periodica circa l'adeguatezza, operatività ed efficacia del Modello di Controllo Contabile del Gruppo Risanamento si articola nelle seguenti fasi:

- Supervisione continua, da parte dei responsabili di Direzione/Funzione/Società attraverso, a titolo esemplificativo, la verifica della corretta applicazione delle procedure amministrativo-contabili di Gruppo e dell'aggiornamento delle matrici dei controlli amministrativo-contabili esistenti;
- Independent testing, svolto dalla funzione Internal Audit e finalizzato a valutare l'effettiva operatività dei controlli in essere. L'attività di testing sulle procedure amministrativo-contabili è svolta sulla base del Piano di Audit predisposto dalla citata funzione competente, condiviso dal Consiglio di Amministrazione;
- Monitoraggio, svolto dal Dirigente Preposto sulla base sia dell'informativa ricevuta dai responsabili dell'attività di supervisione, sia dei report dell'attività di Audit, al fine di verificare l'aggiornamento del corpo procedurale amministrativo-contabile e l'effettiva attuazione dei controlli identificati attraverso le procedure amministrativo-contabili.

L'attività di valutazione e di monitoraggio del Sistema di Controllo e delle procedure amministrativo-contabili viene svolta con cadenza almeno semestrale, in occasione della predisposizione del Bilancio annuale e della Relazione semestrale (cfr paragrafo "Dirigente Preposto al controllo interno").

Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae di ogni Amministratore, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate (i curricula vitae sono altresì disponibili sul sito internet della società).

**Daniele G. Discepolo** - titolare dello Studio, Avv. Daniele G. Discepolo. Dal 1966 al 1968 borsista del C.E.S.E.S. (Centro Studi Economico Sociali – diretto da Renato Mieli) di Milano; laureato in Giurisprudenza, a Pisa, il 30 ottobre 1969 con il massimo dei voti, in Diritto Pubblico; dal 1972 Procuratore Legale; dal 1978 Avvocato; dal 1986 Patrocinante in Cassazione. E' membro del Consiglio di Amministrazione di numerose società, tra le quali le quotate Piaggio SpA e Zucchi SpA. E' membro del Collegio Sindacale di numerose società. E' Consulente del Ministro dello Sviluppo per le Procedure di Amministrazione Straordinaria. Lo Studio, corrispondente in Italia di Studi Legali statunitensi, inglesi, svizzeri e francesi, assiste Banche, Istituzioni Finanziarie, Società quotate e non e Compagnie di Assicurazione.

**Mario Massari** – Si laurea in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi di Milano. Dal 1996 è titolare della Cattedra di Finanza Aziendale nella stessa Università. Dal 2004 al 2007 è stato Direttore dell'Istituto di Amministrazione, Finanza e Controllo, sempre nell'Università L.Bocconi. In passato è stato titolare della Cattedra di Tecnica Industriale presso l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano. E' Vice Direttore della Rivista La Valutazione delle Aziende. E' autore di note pubblicazioni nazionali e internazionali su finanza aziendale, M&A e valutazione delle imprese. E' iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Milano e nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Inoltre, è iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del giudice (Tribunale Civile e Penale di Milano) per le seguenti specialità: Valutazione delle aziende, Finanza aziendale e Mercato mobiliare. E' stato consulente economico del Comitato Direttivo della Borsa Valori di Milano, su tematiche afferenti le valutazioni peritali (dal 1980 fino al 1992), e consulente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) su temi aziendali, finanziari e societari.

**Claudio Calabi** – Si laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Torino. Ha ricoperto le seguenti cariche: Direttore generale di Mezzera S.p.A. (1981-1985); Amministratore Delegato e Direttore Generale di Orlandi S.p.A. (1985-1987); Amministratore Delegato di Jucker S.p.A. (1987-1992); Amministratore Delegato e Direttore Generale di Grassetto S.p.A. (1992 – 1994); Amministratore Delegato e Direttore Generale della RCS Editori S.p.A. (1995 -2000); Amministratore Delegato di Camuzzi Gazometri S.p.A.(2001-2004); Amministratore Delegato de I Viaggi del Ventaglio, Amministratore Delegato di Livingston Aviation Group S.p.A. e Lauda Air S.p.A., Amministratore Delegato di Camuzzi International S.A. ( 2004 – 2005); Amministratore Delegato de Il Sole 24 Ore S.p.A., Amministratore dell'Agenzia giornalistica ANSA, Membro del Comitato Esecutivo WAM -Associazione Mondiale dei quotidiani - ( 2005-2009).

**Ciro Piero Cornelli** – Si laurea in Economia Aziendale presso l'università L. Bocconi di Milano nel 1985. E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1986 ed è Revisore Contabile. Ha esercitato, e tuttora esercita, la professione di Dottore Commercialista nell'ambito dei seguenti studi: Studio Tributario Valenti (1985-2004); Studio Legale e Tributario LCM -Lega Colucci Morri e Associati (2004-2005); Studio Legale e Tributario Morri & Associati (dal 2006). Vanta 23 anni di esperienza professionale, con particolare riguardo alle seguenti aree: (i) consulenza societaria, contabile e fiscale a favore di imprese industriali, commerciali, finanziarie e immobiliari; (ii) contenzioso tributario; (iii) operazioni di M&A; (iv) operazioni straordinarie di riorganizzazione

aziendale (fusioni, scissioni, conferimenti). Ha rivestito, e tuttora riveste, cariche in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di numerose società.

**Alessandro Cortesi** – Si laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano. E' professore ordinario di Economia Aziendale presso l'Università Cattaneo – LIUC di Castellanza, dove è titolare dei corsi di Contabilità e di Analisi di bilancio e direttore del corso di Laurea specialistica in "Amministrazione Aziendale e libera professione". E' partner fondatore della società Partners S.p.A. di Milano, dove svolge attività di consulenza su temi di "Bilancio", di "pianificazione strategica", di "ristrutturazione strategica e finanziaria" e di "acquisizioni" di imprese operanti nei settori manifatturiero, dei servizi e bancario. E' iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale civile e penale di Milano. Ha svolto inoltre incarichi per conto della Procura della Repubblica di Monza e per il Tribunale di Busto Arsizio. E' Consigliere di Amministrazione di Brugola Industriale S.p.A. e di Brugola S.r.l. E' Consigliere di sorveglianza della Bonollo Distillerie S.p.A. E' Presidente del Collegio Sindacale di SNAI S.p.A. e di PGG Univer S.p.A. (Gruppo PPG); sindaco de I Pinco Pallino S.p.A, di Aureo Gestioni S.g.r.p.a., di PBF S.r.l. E' autore di numerose pubblicazioni sui temi del bilancio d'esercizio e delle acquisizioni di imprese.

**Carlo Pavesi** – Si laurea in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano nel 1988. Svolge la professione di avvocato civilista specializzato nel diritto commerciale, societario e bancario in Milano. E' relatore a convegni in materia di diritto societario e antitrust. E' iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano dal 1991. E' stato membro del Consiglio di Amministrazione di Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. (2004-2007); del Credito Bergamasco (1999-2005); della Società Cartiere Burgo S.p.A. (2003-2004). Nel 2003 ha fondato lo Studio Legale Associato Pavesi Gitti che, successivamente, nel 2004, ha assunto la denominazione di Studio Legale Pavesi Gitti Verzoni.

**Matteo Tamburini** – Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna nel 1980, iscritto al Registro dei Revisori Contabili ed all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna. Dal 1988 è socio dello Studio Gnudi. Ha acquisito specifiche competenze in materia di (i) pianificazione fiscale interna ed internazionale (ii) negoziazione e redazione di contratti relativi ad operazioni di M&A (iii) diritto societario (iv) contenzioso tributario (v) pratiche turn around (vi) assistenza alla quotazione in Borsa. E' membro del Consiglio di Amministrazione di numerose società, tra le quali la quotata Beghelli SpA. E' membro del Collegio Sindacale di numerose società.

**Luigi Reale** – Laureato in Economia e Commercio. Esercita l'attività professionale a Milano dal 1983. E' iscritto dal 1984 all'Albo Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all'Istituto dei Revisori Contabili di cui al D.M. 14/04/1995. Dal 1992 è Consulente Tecnico presso il Tribunale di Milano con la specialità valutazione d'aziende, revisioni contabili, in campo fiscale e societario: Dal 1999 è Perito Penale del Tribunale di Milano con specialità in valutazioni aziendali e revisioni contabili e fiscali. E' stato ed è tuttora membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Collegio Sindacale di numerose società.

**Franco Carlo Papa** – Laureato in Economia aziendale presso l'Università Bocconi di Milano: E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e all'Albo dei Revisori Contabili: Attualmente svolge attività di consulente di gruppi Industriali, Dottore Commercialista, Analista Finanziario e Revisore Contabile, Consulente Tecnico d'Ufficio del Giudice – Tribunale di Milano – nella categoria Dottori Commercialisti Negli ultimi anni ha svolto attività di ristrutturazione di aziende in crisi (ex art. 67 L.F., ex art. 182 bis L.F., ovvero al Concordato ex art. 161 L.F.) e gestione di procedure concorsuali, sia come advisor che come professionista attestatore di varie società tra le

quali: APS (acque potabili siciliane – gruppo IREN), Gruppo Teseco, Vincenzo Zucchi, Gruppo Basso, Enerpoint, Beghelli, Fagioli, GF Group, (Orsero), Icot, Alfa Park, Artoni Group, Metal Group. E' stato ed è tuttora membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Collegio Sindacale di numerose società.

**Fabrizio Bonelli** - Svolge attività professionale nella consulenza aziendale e finanziaria, in particolare per operazioni di M&A, capital raising e debt advisory - anche nell'ambito di ristrutturazioni finanziarie – in diversi settori economici, fra cui: retail, utilities, turistico e immobiliare. E' attualmente membro dell'Organismo di Vigilanza ex – D.Lgs. 231/2001 di Fidelity S.p.A., società di credito al consumo del Gruppo Société Générale, e membro del Collegio Sindacale dei I Grandi Viaggi S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano.

**Sergio Schieppati** – Attualmente è Consigliere di Amministrazione di Banca Akros. È stato: Consigliere di Amministrazione di Wise SGR, AEDES BPM Real Estate SGR, Cassa di Risparmio di Alessandria; Vice Presidente di Banca Akros; Vice Direttore Affari Generali, Direttore Centrale Responsabile della Divisione Finanza d'Impresa cui riferivano la Divisione Grandi Imprese, la Direzione Attività Estere, l'Area Sales e l'Area Finanza d'Impresa, Direttore Divisione Corporate e Direttore di Agenzie/Filiali presso strutture centrali e periferiche di Banca Popolare di Milano.

**Fabio Faina** - Attualmente è Direttore Servizio Tributario Assicurativo in Banca Popolare di Milano. E' stato - Dirigente Responsabile Servizio Fiscalità di gruppo presso Banca Popolare Emilia Romagna (BPRE); - Responsabile del Servizio Tributario presso Assbank (Associazione Nazionale banche private); - Funzionario del Dipartimento Economico presso Associazione degli Industriali di Perugia; - Assistente al responsabile del Servizio Affari Societari e Tributarie presso RAVIT SpA; - Direttore Partecipazioni Consulenza normativa e Affari Societari presso Confederazione Nazionale degli Artigiani (CNA prov.le di Terni).

**STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI**

Consiglio di Amministrazione										Comitato controllo rischi		Comitato remuner		Comitato OPC	
carica	componente	in carica dal	in carica fino a	lista (M/m)*	esecut	non esecut	indip da Codice	indip da TUF	% **	***	**	***	**	***	**
Presidente	Daniele G: Discepolo	01-gen-13	31-dic-13	M		X	X	X	95						
AD	Claudio Calabi	01-gen-13	31-dic-13	M	X				100						
Vice presidente	Mario Massari	01-gen-13	31-dic-13	M		X	X	X	74	X	100 %	X	100%		
Amm.re	Ciro Cornelli	01-gen-13	31-dic-13	M		X	X	X	100	X	100 %			X	100%
Amm.re	Alessandro Cortesi	01-gen-13	31-dic-13	M		X	X	X	79	X	75 %			X	100%
Amm.re	Franco Carlo Papa	01-gen-13	31-dic-13	M		X	X	X	95					X	100%
Amm.re	Carlo Pavesi	01-gen-13	31-dic-13	M		X	X	X	74					X	100%
Amm.re	Luigi Reale	01-gen-13	31-dic-13	M		X	X	X	100			X	100%	X	100%
Amm.re	Sergio Schieppati	01-gen-13	31-dic-13	M		X	X	X	89			X	100%		
Amm.re	Matteo Tamburini	01-gen-13	31-dic-13	m		X			100						
Amm.re	Fabrizio Bonelli	29-apr-13	31-dic-13	senza voto di lista		X	X	X	100						

AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Amm.re	Fabio Faina	01-gen-13	01-mar-13	M		X	X	X	33						
QUORUM RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE IN OCCASIONE DELL'ULTIMA NOMINA: 2,5%															
N. riunioni svolte durante l'esercizio 2013										CDA	CCR	REMUN	OPC		
										19	4	3	2		

NOTE

\* in questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m)

\*\*in questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CDA e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato)

\*\*\* in questa colonna è indicata con una X l'appartenenza del componente del CDA al comitato

Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae di ciascun sindaco effettivo, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate (i curricula vitae sono altresì disponibili sul sito internet della società).

**Claudia Costanza** – Si laurea in Economia e Commercio nel 1992 all'Università Bocconi di Milano. Frequenta master di perfezionamento in Diritto Tributario presso l'Università Bocconi di Milano – Certi, Prof. Uckmar nel 1993. E' iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1994. E' iscritta al Ruolo dei Revisori Contabili come da Decreto Ministeriale 13.06.1995, apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 97-bis 4° Serie Speciale – del 19.12.1995. Dal 1° gennaio 2004 partner dello Studio associato CLM Associati, Studio di Consulenza tributaria e Societaria, dove si occupa dell'assistenza alle società di capitale nel campo del diritto societario e tributario, coordinando un gruppo di 16 persone.

Dal 1992 al 2003 ha svolto l'attività di dottore commercialista in proprio, coordinando un gruppo di 8 persone. E' stata ed è attualmente membro del Collegio Sindacale di società italiane, anche di medio-grandi dimensioni, di fama e prestigio nonché di società partecipate da società estere quotate nelle principali Borse Europee. Ricopre inoltre cariche quale membro di consiglio di amministrazione e si occupa delle procedure di liquidazione come liquidatore, oltre ad avere assunto carica di curatore su incarico del Tribunale di Milano. Ha sviluppato una significativa esperienza nella gestione fiscale e societaria delle società anche appartenenti a gruppi societari, per le quali ha collaborato ed operazioni di ristrutturazione in particolare nelle fusioni, scissioni, acquisizioni e conferimenti. Assistite i clienti nelle controversie avanti le Commissioni Tributarie e davanti l'Agenzia delle Entrate in tutti gli istituti deflattivi del contenzioso.

**Tiziano Onesti** – Si laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma. Si abilita alla professione di Dottore Commercialista nel 1986. E' iscritto al relativo Albo dal 1988. E' iscritto nel Registro dei Revisori Contabili dal 1995. E' iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) del Tribunale Civile di Roma e all'Albo dei Periti del Tribunale Penale di Roma. E' docente e coordinatore della scuola di formazione per praticanti Dottori Commercialisti "Aldo Sanchini". Ha svolto e svolge incarichi di Consigliere d'amministrazione, sindaco, revisore dei conti e liquidatore. E' consulente economico-aziendale di alcune imprese italiane ed estere, soprattutto in materia di valutazione di aziende e di rami di aziende interessate da operazioni straordinarie; svolge inoltre attività di consulenza in materia di riorganizzazione aziendale, di assetti di governance (coordinamento e controllo) per soggetti pubblici e privati. Svolge attività di consulenza in procedimenti civili e penali aventi ad oggetto controversie o reati in materia finanziaria. E' Professore ordinario di Economia Aziendale (dal 1999) presso l'Università degli studi di Roma Tre dove è titolare del corso di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche. È Professore di Contabilità e Bilancio presso la Facoltà di Economia della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli di Roma (2005). E' autore di pubblicazioni su tematiche economico-aziendali e di bilancio.

**Salvatore Spiniello** – Si Laurea in Economia Aziendale, nell'anno accademico 1974/75, presso la "Università Commerciale Luigi Bocconi" con una tesi in "Marketing Bancario".

E' iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dall' 08/03/1977.

E' iscritto nel Registro dei Revisori Contabili – G.U. n. 31-bis del 21/04/1995.

E' Commercialista, Consulente di molti Gruppi Societari, tutti quotati in Borsa.

**Gabriella Chersicla** – Si laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Trieste nel 1986. E' Dottore Commercialista dal 1998. E' Revisore Contabile. E' membro della Commissione di Corporate Governance Società Quotate dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Attualmente esercita la propria attività professionale in forma individuale presso il proprio Studio in Milano.

**Monica Manzini** - Si laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Bologna. E' Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Esercita la professione di Dottore Commercialista quale partner dell'Associazione Professionale Studio Gnudi di Bologna. Le sue aree di specializzazione comprendono prevalentemente le operazioni di ristrutturazione aziendale mediante operazioni straordinarie, la fiscalità nazionale, il reddito di impresa e le problematiche societarie in organismi con partecipazione a prevalenza pubblica.

**Giuseppe Alessandro Galeano** - Laureato in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Milano al n. 4583. Iscritto all'ordine dei Revisori Contabili al n. 129549, Decreto del 25 giugno 2003, G.U. n. 52, 4 luglio 2003, IV serie speciale – Concorsi. Attualmente è Partner di CBA – Studio Legale e Tributario.

**Maurizio Storelli** – Si laurea in Economia e commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1987. E' iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 1990 e nel Ruolo dei Revisori Contabili dal 1995. Esercita la libera professione in Milano dal 1990 nel campo della consulenza fiscale, societaria e di bilancio; sindaco di società commerciali, tra cui una quotata al Mercato Telematico Azionario di Milano; collabora con le sezioni seconda e ottava civile del Tribunale di Milano, assumendo incarichi di curatore fallimentare, perito ex art. 2343 c.c. e consulente tecnico del giudice.

STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE					
Collegio Sindacale					
Carica	Componente	in carica dal	in carica fino a	lista (M/m)*	** (%)
Presidente	Claudia Costanza	29- apr- 13	31- dic- 13	m	100
Sindaco Effettivo	Tiziano Onesti	01- gen- 13	31- dic- 13	M	57
Sindaco Effettivo	Salvatore Spiniello	29- apr- 13	31- dic- 13	M	50
Sindaci cessati durante l'esercizio di riferimento					
Sindaco Effettivo	Giuseppe Galeano	01- gen- 13	29- apr- 13	senza voto di lista	100/100
Sindaco effettivo	Maurizion Storelli	01- gen- 13	29- apr- 13	M	100/100
indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 2,5%					
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 7					

**NOTE**

\* in questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m)

\*\*in questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato)

**CONFRONTO TRA LA GOVERNANCE DI RISANAMENTO E  
LE RACCOMANDAZIONI DEL CODICE**

**RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

<b>Codice</b>	<b>RISANAMENTO</b>
<p><b>1.P.1.</b> L'Emittente è guidato da un Consiglio di Amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.</p>	<p>Lo statuto (art. 17) prevede che il Consiglio di Amministrazione si debba riunire, di regola, almeno ogni trimestre. Nel corso del 2013 il Consiglio si è riunito 19 volte. In tali occasioni l'Amministratore Delegato ha riferito al Consiglio ed al Collegio sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sulle maggiori operazioni effettuate dalla società o dalle società controllate.</p>
<p><b>1.P.2.</b> Gli Amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio lungo periodo.</p>	<p>Consiglio di Amministrazione persegue l'obiettivo della creazione di valore per la generalità degli azionisti in un orizzonte di medio e lungo periodo. A tal fine la presenza di 9 Amministratori non esecutivi tutti indipendenti ai sensi del Codice è garanzia del fatto che non vi siano influenze dominanti nell'adozione delle decisioni ed assicura la più ampia autonomia di giudizio con particolare riferimento ai casi di potenziale conflitto di interessi.</p>
<p><b>1.C.1</b> Il consiglio di amministrazione:</p> <p><b>a)</b> esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell'emittente e del gruppo di cui esso sia a capo, monitorandone periodicamente l'attuazione; definisce il sistema di governo societario dell'emittente e la struttura del gruppo;</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione è l'organo investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione cui spetta l'indirizzo della gestione dell'impresa attraverso la definizione del modello di delega, l'attribuzione e la revoca delle deleghe, nonché l'esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari elaborati dagli organi delegati, della struttura societaria di gruppo, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, delle operazioni in cui gli organi delegati siano in una posizione di conflitto di interessi e di quelle con parti correlate riservate alla propria competenza dalle procedure in materia.</p>

<p><b>b)</b> definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell'emittente;</p> <p><b>c)</b> Valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'emittente nonché quello delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;</p> <p><b>d)</b> stabilisce la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;</p> <p><b>e)</b> valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;</p> <p><b>f)</b> delibera in merito alle operazioni dell'emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'emittente stesso; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;</p>	<p>Spetta al Consiglio, previo parere del Comitato Controllo e Rischi, la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al fine di identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi afferenti l'emittente e le sue controllate, definendo un livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell'emittente.</p> <p>Spetta inoltre al Consiglio la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e la valutazione, sulla base della relazione degli organi delegati, del generale andamento della gestione. Al consiglio spetta altresì la valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.</p> <p>Lo statuto (art. 17) prevede che il Consiglio di Amministrazione si debba riunire, di regola, almeno ogni trimestre. L'art. 19 stabilisce altresì che gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p>La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Remunerazioni sentito il parere del Collegio Sindacale. Inoltre il Consiglio ha incaricato il Comitato Remunerazioni di formulare proposte in merito ai piani di retribuzione individuali dell' Amministratore Delegato e degli eventuali altri Amministratori che ricoprano particolari cariche.</p>
--	--

	<p>La Società, in conformità a quanto previsto dal regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 ha adottato le “Procedure per operazioni con parti correlate” volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, individuate ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24.</p> <p>Le Procedure definiscono le operazioni di maggiore rilevanza che devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione, con il parere motivato e vincolante del Comitato Operazioni Parti Correlate.</p> <p>Le altre operazioni, a meno che non rientrino nella categoria delle operazioni di importo esiguo – operazioni di importo inferiore a Euro 100.000,00 (per le OPC di sponsorizzazione e l’acquisto di beni e servizi, esclusi i servizi infragruppo) ed a Euro 500.000,00 per le restanti OPC – sono definite di minore rilevanza e possono essere attuate previo parere motivato e non vincolante del suddetto Comitato.</p> <p>Le Procedure individuano inoltre i casi di esenzione dall’applicazione delle Procedure, includendovi in particolare le operazioni ordinarie, tale intendendosi quelle che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rientrino nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria;</li> <li>- siano: (i) concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Parti non Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero (iii) praticate a soggetti con cui l’emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo</li> </ul> <p>Il Consiglio inoltre ha esaminato ed</p>
--	---

<p><b>g)</b> effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione si avvalga dell'opera di consulenti esterni ai fini dell'autovalutazione, la relazione sul governo societario fornisce informazioni sugli eventuali ulteriori servizi forniti da tali consulenti all'emittente o a società in rapporto di controllo con lo stesso;</p> <p><b>h)</b> tenuto conto degli esiti della valutazione di cui alla lettera g), esprime agli azionisti, prima della nomina del nuovo consiglio, orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;</p> <p><b>i)</b> fornisce informativa nella relazione sul governo societario: (1) sulla propria composizione, indicando per ciascun componente la qualifica (esecutivo, non esecutivo, indipendente) il ruolo ricoperto all'interno del consiglio (ad esempio Presidente o chief executive officer, come definito nell'articolo 2), le principali caratteristiche professionali nonché l'anzianità di carica dalla prima nomina; (2) sulle modalità di applicazione del presente articolo 1 e, in particolare, sul numero e sulla durata media delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio nonché sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun Amministratore;</p>	<p>approvato preventivamente le operazioni della Società e delle sue controllate quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la società intendendosi per tali quelle che, di per sé, sottopongono la Società alla necessità di comunicazione al mercato secondo le prescrizioni delle autorità di vigilanza.</p> <p>Con riferimento alla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati costituiti nel suo ambito, ed in particolare agli aspetti inerenti al numero dei componenti di tali organismi collegiali ed alle loro caratteristiche ed esperienze professionali nonché alle modalità e tempistiche di svolgimento dei lavori di tali organismi, ha preso atto che nella propria attuale composizione sono rappresentati e riflessi tutti i "mestieri" e le competenze che possono essere ritenuti necessari per una buona conduzione dell'azienda.</p> <p>Il Consiglio ha altresì confermato di non ravvisarsi per il momento la necessità di assumere un proprio orientamento sulle figure professionali la cui presenza nel proprio ambito sia ritenuta opportuna;</p> <p>La Relazione sulla Corporate Governance viene redatta annualmente e comunicata al mercato. La Relazione contiene, oltre a quanto previsto ai sensi dell'art. 123 bis D.Lgs 58/98, una informativa sull'effettiva applicazione delle raccomandazioni del Codice.</p> <p>Nella relazione cui il presente prospetto è allegato sono analiticamente rappresentati la composizione del consiglio e i ruoli ricoperti da ciascun Amministratore, il numero delle riunioni del Consiglio oltre che dei comitati e la relativa percentuale di partecipazione di ogni Amministratore. La relazione contiene inoltre un breve curriculum vitae di ogni Amministratore,</p>
--	--

<p>(3) sulle modalità di svolgimento del processo di valutazione di cui alla precedente lettera g);</p> <p>j) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta dell'Amministratore delegato o del Presidente del consiglio di amministrazione, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.</p>	<p>dal quale emergono le principali caratteristiche professionali.</p> <p>La durata delle riunioni del consiglio varia in funzione degli argomenti trattati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha adottato una procedura interna per la gestione ed il presidio in forma sicura e riservata di documenti ed informazioni privilegiati, ed ha altresì adottato la Procedura per la tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso a tali informazioni privilegiate Tali procedure, che hanno lo scopo di disciplinare il monitoraggio delle informazioni e la loro circolazione interna ed esterna al Gruppo nonché l'adempimento degli obblighi relativi al Registro, richiamano anche le sanzioni previste in questi casi dal Codice di Condotta a carico dei dipendenti, mentre ricorda che al rispetto delle stesse disposizioni e cautele sono tenuti anche Amministratori e sindaci.</p>
<p><b>1.C.2.</b> Gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di Amministratore o sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle predette società.</p> <p><b>1.C.3.</b> Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di</p>	<p>Il Consiglio considera tra le prerogative necessarie per ricoprire la carica di Amministratore che i soggetti investiti del predetto incarico dispongano di tempo adeguato per poter svolgere in modo efficace il compito loro affidato.</p> <p>Detto criterio viene annualmente verificato sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori.</p> <p>Diversamente da quanto raccomandato dal Codice il Consiglio di Amministrazione ha preferito non esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi compatibili con un efficace svolgimento della carica di</p>

<p>Amministratore dell'emittente, tenendo conto della partecipazione dei Consiglieri ai comitati costituiti all'interno del consiglio. A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di Consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo dell'emittente.</p>	<p>Amministratore di Risanamento, in quanto ha ritenuto che tale valutazione spetti, in primo luogo, ai soci in sede di designazione degli Amministratori e, successivamente, al singolo Amministratore all'atto di accettazione della carica e periodicamente durante il mandato.</p>
<p><b>1.C.4.</b> Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun Amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante.</p>	<p>In tema di divieto di concorrenza si rappresenta che l'assemblea di nomina dell'attuale consiglio non ha assunto la decisione di derogare in via preventiva, in sede di nomina degli Amministratori, al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 c.c.</p>
<p><b>1.C.5.</b> Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si adopera affinché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza degli Amministratori e dei sindaci con congruo anticipo rispetto alla data della riunione consiliare. Il consiglio fornisce nella relazione sul governo societario informazioni sulla tempestività e completezza dell'informativa pre-consiliare, fornendo indicazioni, tra l'altro, in merito al preavviso ritenuto generalmente congruo per l'invio della documentazione e indicando se tale termine sia stato normalmente rispettato.</p>	<p>La documentazione contenente gli elementi utili per la discussione e le deliberazioni viene trasmessa a Consiglieri e sindaci, salvo eccezionali casi di urgenza e di particolare riservatezza, nei giorni precedenti le riunioni. Nel corso del 2013 la documentazione è stata inviata per la maggioranza dei documenti con un anticipo di tre/quattro giorni rispetto alla data della riunione. Il Consiglio non ha ritenuto di fissare un termine per la messa a disposizione della informativa pre-consiliare avendo valutato che le modalità e l'intervallo temporale di messa a disposizione della documentazione nel corso del 2013 siano stati congrui e che l'informativa pre-consiliare acquisita, per come eventualmente integrata durante le riunioni, sia stata adeguata ed esaustiva.</p>
<p><b>1.C.6.</b> Il Presidente del consiglio di amministrazione, anche su richiesta di uno o più Amministratori, può chiedere agli Amministratori delegati che i dirigenti dell'emittente e quelli delle società del gruppo</p>	<p>E' prassi che i dirigenti responsabili delle funzioni aziendali competenti in relazione agli argomenti all'ordine del giorno partecipino, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dei</p>

che ad esso fa capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.	Comitati, alle riunioni degli stessi.
--	---------------------------------------

## COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<b>2.P.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione è composto da Amministratori esecutivi e non esecutivi, dotati di adeguata competenza e professionalità.	Il Consiglio è composto da un Amministratore esecutivo e dieci Amministratori non esecutivi, tutti dotati di adeguata esperienza e professionalità.
<b>2.P.2</b> Gli Amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.	La netta maggioranza di Amministratori non esecutivi e indipendenti nonché la professionalità ed esperienza di tutti i componenti il Consiglio, assicura il rispetto del principio in esame.
<b>2.P.3</b> Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli Amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.	Si veda il commento al punto 2.P.2.
<b>2.P.4</b> È opportuno evitare concentrazioni di cariche sociali in una sola persona.  <b>2.P.5</b> Il consiglio di amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al Presidente, fornisce adeguata informativa nella relazione annuale sul governo societario in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.	Il modello di delega è imperniato sul fatto che il Presidente non ha ricevuto deleghe e non riveste uno specifico ruolo nella gestione aziendale, ma allo stesso sono stati riservati compiti istituzionali, di indirizzo e controllo, mentre all'Amministratore Delegato è demandata la gestione esecutiva del Gruppo. È così rispettato il Commento del Codice secondo cui in linea di principio è opportuno separare la gestione dell'impresa dalla carica di Presidente. Sulla base di detta impostazione, non è necessario procedere alla nomina di un <i>lead independent director</i> .
<b>2.C.1.</b> Sono qualificati Amministratori esecutivi dell'emittente: - gli Amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;	Coerentemente con la definizione riportata nel commento al Codice è qualificato Amministratore esecutivo il solo Amministratore Delegato .

<p>- gli Amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell'emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguarda anche l'emittente;</p> <p>- gli Amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell'emittente, quando manchi l'identificazione di un Amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comportamenti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente.</p> <p>L'attribuzione di poteri vicari o per i soli casi di urgenza ad Amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come Amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.</p>	
<p><b>2.C.2.</b> Gli Amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che gli Amministratori e i sindaci possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento.</p>	<p>L'articolazione, i contenuti e la frequenza delle riunioni, nonché la partecipazione ai Comitati garantiscono il continuo aggiornamento degli Amministratori e dei Sindaci sulla realtà aziendale e di mercato. L'esperienza professionale maturata dai componenti l'attuale consiglio di amministrazione mette gli stessi nella condizione di conoscere adeguatamente i compiti e le responsabilità inerenti la carica. Pertanto nel corrente esercizio non si è ritenuto necessario svolgere attività formativa nei riguardi degli amministratori.</p>
<p><b>2.C.3.</b> Il Consiglio di Amministrazione designa un Amministratore indipendente quale <i>lead independent director</i>, nei seguenti casi: (i) se il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il principale responsabile della gestione dell'impresa (<i>chief executive officer</i>); (ii) se la carica di Presidente è ricoperta dalla persona che controlla l'emittente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione degli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib designa un <i>lead independent director</i> se ciò è richiesto dalla maggioranza degli Amministratori indipendenti, salvo diversa e motivata valutazione da parte del consiglio da</p>	<p>Dato l'attuale modello di delega adottato da Risanamento S.p.A., non è necessaria la nomina del <i>lead independent director</i> (si veda commento al principio 2.P.4).</p>

rendere nota nell'ambito della relazione sul governo societario.	
<p><b>2.C.4.</b> Il <i>lead independent director</i>:</p> <p>a) rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli Amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti ai sensi del successivo articolo 3;</p> <p>b) collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di garantire che gli Amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi.</p>	
<p><b>2.C.5.</b> Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di Amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un Amministratore dell'emittente (A).</p>	La situazione descritta nel criterio 2.C.5 non sussiste

### AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

<p><b>3.P.1.</b> Un numero adeguato di Amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.</p>	Con deliberazione del 30 aprile 2012 l'assemblea ha approvato la proposta di nomina di un consiglio in cui la presenza di Amministratori indipendenti, tali designati secondo il principio in argomento, è particolarmente elevata.
<p><b>3.P.2.</b> L'indipendenza degli Amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.</p>	I requisiti di indipendenza sono accertati all'atto della nomina ed annualmente. Inoltre ogni qualvolta si verifichi una circostanza potenzialmente idonea a far venir meno il requisito di indipendenza è dovere degli Amministratori segnalare detta situazione per iscritto. L'esito di tali valutazioni viene comunicato al mercato mediante pubblicazione della Relazione annuale sulla Governance.
<p><b>3.C.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:</p> <p>a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale</p>	La sussistenza del requisito di indipendenza è stata dichiarata dall'Amministratore in occasione della presentazione della lista nonché all'atto dell'accettazione della nomina, e accertata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla nomina. Nel dichiarare la propria indipendenza, l'Amministratore indipendente ha considerato tutti criteri previsti dal Codice. E' richiesto annualmente, in sede di redazione della Relazione sul Governo

<p>attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;</p> <p>b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;</p> <p>c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;</li> <li>- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;</li> </ul> <p>ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;</p> <p>d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;</p> <p>e) se è stato Amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;</p> <p>f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di Amministratore;</p> <p>g) se è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;</p>	<p>Societario, agli Amministratori di confermare con dichiarazione scritta la sussistenza in capo ai medesimi dei citati requisiti, segnalando, se del caso, il verificarsi di circostanze potenzialmente idonee a far venir meno il requisito di indipendenza. In tal caso il Consiglio potrà ugualmente esprimere una valutazione positiva nel caso in cui tale rapporto risulti irrilevante in ragione della sua natura o del suo ammontare.</p> <p>Come normativamente e statutariamente previsto, almeno due Amministratori sono inoltre in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del D.Lgs. 58/98.</p>
---	--

<p>h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.</p>	
<p><b>3.C.2.</b> Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente: il Presidente dell’ente, il Presidente del consiglio di amministrazione, gli Amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell’ente considerato.</p>	<p>Questo criterio interpretativo è conforme a quanto adottato da Risanamento.</p>
<p><b>3.C.3.</b> Il numero e le competenze degli Amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all’attività svolta dall’emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all’interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.</p> <p>Negli emittenti appartenenti all’indice FTSE-Mib almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione è costituito da Amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest’ultimo è arrotondato per difetto.</p> <p>In ogni caso gli Amministratori indipendenti non sono meno di due.</p>	<p>La composizione del Consiglio (costituito da undici membri, dei quali nove Amministratori indipendenti) ha anche il fine di consentire una più efficace partecipazione dei singoli Consiglieri ai comitati istituiti e di ricomprendere al proprio interno una pluralità di conoscenze, esperienze ed opinioni, di portata generale e specialistiche.</p> <p>Risanamento S.p.A. non appartiene all’indice FSTE-Mib.</p>
<p><b>3.C.4.</b> Dopo la nomina di un Amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell’indipendenza e comunque almeno una volta all’anno, il Consiglio di Amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato o a disposizione dell’emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l’autonomia di giudizio di tale Amministratore.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione rende noto l’esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell’ambito della relazione sul governo societario.</p> <p>In tali documenti il consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli Amministratori;</li> </ul>	<p>Il Consiglio valuta annualmente, sulla base di specifica dichiarazione fornita dall’interessato, la sussistenza dei requisiti di indipendenza. L’esito di tali valutazioni viene diffuso al mercato in occasione della nomina assembleare e delle cooptazioni e viene annualmente riportato nella relazione annuale sul Governo Societario.</p>

<p>- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.</p>	
<p><b>3.C.5.</b> Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.</p>	<p>La verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza è condotta durante i lavori del Consiglio alla presenza del Collegio Sindacale che ha così modo di verificare le procedure seguite. Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria relazione all'assemblea, comunica l'esito di tali controlli.</p>
<p><b>3.C.6</b> Gli Amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori.</p>	<p>In Considerazione dell'elevato numero di riunioni del Consiglio (19 nell'esercizio 2013) al quale hanno partecipato con costante frequenza gli Amministratori indipendenti, gli stessi si sono riuniti in assenza degli altri Amministratori una sola volta.</p>

#### **ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

<p><b>4.P.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione ha da tempo istituito il Comitato Controllo Interno (ora Comitato Controllo e Rischi), il Comitato Remunerazione e, in sede di adozione della procedura per le operazioni co parti correlate, il Comitato Operazioni Parti Correlate.</p>
<p><b>4.C.1.</b> L'istituzione e il funzionamento dei comitati previsti dal Codice rispondono ai seguenti criteri:</p> <p>a) i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui Consiglio di Amministrazione è composto da non più di otto membri, i comitati possono essere composti da due soli Consiglieri, purché indipendenti. I lavori dei comitati sono coordinati da un Presidente;</p>	<p>Con riferimento ai criteri applicativi indicati al punto 4.C.1.:</p> <p>a) Il Comitato Controllo e Rischi ed il Comitato Remunerazione sono composti da tre membri. Il Comitato Operazioni Parti Correlate è composto da tre membri, e viene integrato con altri due membri per le sole operazioni qualificate come operazioni di maggiore rilevanza. Sono presieduti da un Presidente che ne coordina i lavori.</p>

<p>b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;</p> <p>d) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti;</p> <p>d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;</p> <p>e) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. L'emittente mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal consiglio;</p> <p>f) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri, inclusi altri componenti del consiglio o della struttura dell'emittente, su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;</p> <p>g) l'emittente fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito nonché, in base alle indicazioni fornite da ogni comitato, sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio,</p>	<p>b) I regolamenti che definiscono compiti e disciplina dei lavori di ciascun comitato sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>c) Le funzioni propositive e consultive attribuite ai Comitati sono in linea con le indicazioni del Codice e con le best practise in materia.</p> <p>d) Il regolamento di ciascun Comitato prevede la verbalizzazione di ciascuna riunione a cura del segretario.</p> <p>e) Ciascun comitato può avvalersi di consulenti esterni a spese della società. E' inoltre garantito ai membri del Consiglio e dei Comitati l'accesso alle funzioni ed informazioni aziendali.</p> <p>f) È previsto che alle riunioni dei comitati possano essere invitati di volta in volta altri soggetti la cui presenza possa essere di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni dei comitati stessi.</p> <p>g) Dell'attività dei comitati è data dettagliata informazione in sede di Relazione annuale sulla Corporate Governance.</p>
---	---

<p>sul numero e sulla durata media delle riunioni tenutesi e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.</p>	
<p><b>4.C.2.</b> L'istituzione di uno o più comitati può essere evitata riservando le relative funzioni all'intero consiglio, sotto il coordinamento del Presidente e alle seguenti condizioni: (i) gli Amministratori indipendenti rappresentino almeno la metà del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità inferiore qualora il consiglio sia formato da un numero dispari di persone; (ii) all'espletamento delle funzioni che il Codice attribuisce ai comitati medesimi siano dedicati, all'interno delle sedute consiliari, adeguati spazi, dei quali venga dato conto nella relazione sul governo societario; (iii) limitatamente al Comitato Controllo e Rischi, l'emittente non sia controllato da un'altra società quotata, o sottoposto a direzione e coordinamento.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione illustra analiticamente nella relazione sul governo societario i motivi sottesi alla scelta di non istituire uno o più comitati; in particolare, motiva adeguatamente la scelta di non istituire il Comitato Controllo e Rischi in relazione al grado di complessità dell'emittente e al settore in cui esso opera. Inoltre il consiglio procede periodicamente a rivalutare la scelta effettuata.</p>	

## NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

<p><b>5.P.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da Amministratori indipendenti.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di costituire un Comitato per le nomine in quanto, alla luce dell'assetto proprietario, non sussiste il rischio di particolari difficoltà nel predisporre le proposte di nomina.</p>
<p><b>5.C.1.</b> Il comitato per le nomine è investito delle seguenti funzioni:</p> <p>a) formulare pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del consiglio sia ritenuta opportuna nonché sugli</p>	

<p>argomenti di cui agli artt. 1.C.3 e 1.C.4; b) proporre al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di Amministratore nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire Amministratori indipendenti.</p>	
<p><b>5.C.2.</b> Il Consiglio di Amministrazione valuta se adottare un piano per la successione degli Amministratori esecutivi. Nel caso in cui abbia adottato tale piano, l'emittente ne dà informativa nella relazione sul governo societario. L'istruttoria sulla predisposizione del piano è effettuata dal comitato per le nomine o da altro comitato interno al consiglio a ciò preposto.</p>	<p>La Società ha valutato di non adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi, non ritenendo che la individuazione dei soggetti cui assegnare tale ruolo ovvero l'adozione di criteri per la relativa selezione, possano essere effettuate in anticipo rispetto al momento in cui si rende necessaria la sostituzione. La scelta di un nuovo amministratore esecutivo richiede infatti valutazioni ad hoc.</p>

## REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

<p><b>6.P.1.</b> La remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo l'emittente.</p>	<p>La remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche appare in linea generale allineata a quella di altre società italiane ed internazionali comparabili a Risanamento. Solo per talune funzioni apicali si segnala un posizionamento a livelli retributivi superiori al cluster di riferimento, scostamento ritenuto plausibile in quanto giustificato dalle caratteristiche di straordinarietà in cui opera la società.</p>
<p><b>6.P.2.</b> La remunerazione degli Amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Per gli Amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali o che svolgono, anche solo di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa nonché per i dirigenti con responsabilità strategiche, una parte significativa della remunerazione è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza con le linee guida contenute nella</p>	<p>La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Inoltre il Consiglio ha incaricato il Comitato Remunerazione di formulare proposte in merito alla retribuzioni individuali dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché alla determinazione degli obiettivi correlati alla componente variabile di tali remunerazioni verificandone via via il grado di effettivo raggiungimento. La remunerazione dell'Amministratore Delegato prevede una componente fissa</p>

<p>politica di cui al successivo principio 6.P.4. La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto anche conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati.</p>	<p>ed una variabile subordinata al raggiungimento di predeterminati obiettivi. Al Presidente ed al Vice Presidente è attribuito dal Consiglio un compenso fisso. I dirigenti con responsabilità strategiche hanno una retribuzione fissa ed una variabile la cui erogazione ( e la misura di essa) dipende esclusivamente dal raggiungimento di obiettivi specifici. Informazioni dettagliate circa la remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed i piani di incentivazione sono fornite nella Relazione sulla Remunerazione.</p>
<p><b>6.P.3.</b> Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato Remunerazione, composto da Amministratori indipendenti. In alternativa, il comitato può essere composto da Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; in tal caso, il Presidente del comitato è scelto tra gli Amministratori indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina</p>	<p>Sin dal dicembre 2009 è stato costituito il Comitato Remunerazione, integralmente composto da Amministratori esecutivi indipendenti, con funzioni consultive e propositive inerenti la remunerazione. Il Consiglio del 7 maggio 2012 ha rinnovato il Comitato, confermandone composizione e funzioni.</p>
<p><b>6.P.4.</b> Il consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione, definisce una politica per la remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.</p>	<p>Con delibera del 24 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione, ha approvato la Politica per le remunerazioni degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche del gruppo Risanamento. Tale politica è coerente con le indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina edito nel dicembre 2011 e con le prescrizioni di legge. Come stabilito dall'art. 123 ter del D. Lgs. 58/98 la Politica costituisce la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione che sarà sottoposta all'esame dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2013 ed è disponibile sul sito internet della società. Nel 2013 il Comitato Remunerazioni si è riunito in 3 occasioni.</p>
<p><b>6.C.1.</b> La politica per la remunerazione degli Amministratori esecutivi o investiti di</p>	<p>Il criterio è rispettato. Per quanto riguarda i contenuti della</p>

<p>particolari cariche definisce linee guida con riferimento alle tematiche e in coerenza con i criteri di seguito indicati:</p> <p>a) la componente fissa e la componente variabile sono adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi dell'emittente, tenuto anche conto del settore di attività in cui esso opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa concretamente svolta;</p> <p>b) sono previsti limiti massimi per le componenti variabili;</p> <p>c) la componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione dell'Amministratore nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance indicati dal consiglio di amministrazione;</p> <p>d) gli obiettivi di performance - ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili (ivi compresi gli obiettivi definiti per i piani di remunerazione basati su azioni) - sono predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo;</p> <p>e) la corresponsione di una porzione rilevante della componente variabile della remunerazione è differita di un adeguato lasso temporale rispetto al momento della maturazione; la misura di tale porzione e la durata del differimento sono coerenti con le caratteristiche dell'attività d'impresa svolta e con i connessi profili di rischio;</p> <p>f) l'indennità eventualmente prevista per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione o per il suo mancato rinnovo è definita in modo tale che il suo ammontare complessivo non superi un determinato importo o un determinato numero di anni di remunerazione. Tale indennità non è corrisposta se la cessazione del rapporto è dovuta al raggiungimento di risultati obiettivamente inadeguati.</p>	<p>Politica sulla Remunerazione si fa specifico rinvio alla Relazione sulla Remunerazione.</p>
<p><b>6.C.2.</b> Nel predisporre piani di remunerazione basati su azioni, il Consiglio di Amministrazione assicura che:</p>	<p>Risanamento non ha adottato piani di incentivazione basati su strumenti finanziari</p>

<p>a) le azioni, le opzioni e ogni altro diritto assegnato agli Amministratori di acquistare azioni o di essere remunerati sulla base dell'andamento del prezzo delle azioni abbiano un periodo medio di vesting pari ad almeno tre anni;</p> <p>b) il vesting di cui al punto a) sia soggetto a obiettivi di performance predeterminati e misurabili;</p> <p>c) gli Amministratori mantengano sino al termine del mandato una quota delle azioni assegnate o acquistate attraverso l'esercizio dei diritti di cui al punto a).</p>	
<p><b>6.C.3.</b> I criteri 6.C.1 e 6.C.2 si applicano, in quanto compatibili, anche alla determinazione - da parte degli organi a ciò delegati - della remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche.</p> <p>I meccanismi di incentivazione del responsabile della funzione di internal audit e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono coerenti con i compiti ad essi assegnati.</p>	<p>Vedi commento 6.C.2.</p> <p>I meccanismi di incentivazione del responsabile internal audit e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono coerenti con i compiti agli stessi assegnati.</p>
<p><b>6.C.4.</b> La remunerazione degli Amministratori non esecutivi non è - se non per una parte non significativa - legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente. Gli Amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di remunerazione basati su azioni, salvo motivata decisione dell'assemblea dei soci.</p>	<p>La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è conforme alle raccomandazioni del Codice e prevede un compenso fisso.</p>
<p><b>6.C.5.</b> Il Comitato Remunerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli Amministratori delegati; formula al Consiglio di Amministrazione proposte in materia;</li> <li>- presenta proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli Amministratori esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione; monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso verificando, in particolare,</li> </ul>	<p>Il Consiglio ha incaricato il Comitato Remunerazione di formulare al Consiglio proposte in merito alla definizione della politica per la remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché di valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, in quest'ultimo caso avvalendosi delle informazioni fornite dall'Amministratore Delegato. Al Comitato spetta inoltre il compito di formulare al Consiglio proposte in merito ai piani di retribuzione individuali dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché alla</p>

<p>l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance.</p>	<p>determinazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tali remunerazioni, verificandone il grado di effettivo raggiungimento e di esaminare le proposte dell'Amministratore Delegato relativamente alla retribuzione ed alla valutazione dei dirigenti con responsabilità strategiche. Infine ha il compito di esprimere una valutazione su particolari e specifiche questioni in materia di trattamento economico per le quali il Consiglio di Amministrazione abbia richiesto un esame.</p>
<p><b>6.C.6.</b> Nessun Amministratore prende parte alle riunioni del Comitato Remunerazione in cui vengono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.</p>	<p>La regola è stata costantemente osservata.</p>
<p><b>6.C.7.</b> Qualora intenda avvalersi dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, il comitato per le remunerazioni verifica preventivamente che esso non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio.</p>	<p>Il Comitato può avvalersi a spese della società del supporto di consulenti esterni, previa verifica che il consulente prescelto non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza.</p>
<p><b>6.C.8.</b> Gli emittenti sono invitati ad applicare l'articolo 6, come modificato nel mese di marzo 2010, entro la fine dell'esercizio che inizia nel 2011, informandone il mercato con la relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2012.</p>	<p>Con delibera del 14 aprile 2013 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni, ha approvato la Politica per le remunerazioni degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche del gruppo Risanamento. Il testo della Politica sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2013. Il testo integrale della Relazione è disponibile sul sito internet della Società.</p>

## SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

<p><b>7.P.1</b> Ogni emittente si dota di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. Tale sistema è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati dall'emittente e tiene in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practises esistenti in ambito nazionale ed internazionale.</p>	<p>In base a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, Risanamento si è dotata di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.</p>
<p><b>7.P.2</b> Un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi contribuisce a una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli. Esso concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure.</p>	<p>Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Risanamento contribuisce a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- promuovere l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali consentendo la gestione adeguata dei rischi operativi, finanziari, legali o di altra natura;</li><li>- assicurare l'affidabilità dell'informazione finanziaria e la qualità del sistema di reporting interno ed esterno attraverso l'utilizzo di un efficace sistema di registrazione e di processi, procedure e sistemi che permettano di generare un flusso di informazioni significative ed affidabili all'interno ed all'esterno dell'organizzazione;</li><li>- assicurare il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne;</li><li>- salvaguardare il patrimonio sociale.</li></ul> <p>Al fine di identificare e gestire i principali rischi, nel corso del 2013 Risanamento ha concluso le attività di implementazione il proprio modello di Enterprise Risk Management (ERM)</p>

<p><b>7.P.3</b> Il Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi coinvolge, ciascuno per le proprie competenze:</p> <p>a) Il Consiglio di Amministrazione, che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del sistema ed individua al suo interno: (i) uno o più amministratori incaricati dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (nel seguito dell'articolo 7, "l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi") nonché (ii) un Comitato Controllo e Rischi, avente le caratteristiche indicate nel principio 7.P.4, con il compito di supportare, con una adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni periodiche;</p> <p>b) Il responsabile della funzione di internal audit, incaricato di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante ed adeguato;</p> <p>c) Gli altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi, articolati in relazione a dimensioni, complessità e profilo dell'impresa;</p> <p>d) Il collegio sindacale, anche in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.</p> <p>L'emittente prevede modalità di coordinamento tra i soggetti sopra elencati al fine di massimizzare l'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e di ridurre le duplicazioni di attività.</p>	<p>Il Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Risanamento coinvolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il consiglio di amministrazione che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del sistema;</li> <li>- l'amministratore incaricato del Sistema di controllo e di gestione dei rischi che è identificato nell'Amministratore Delegato della società;</li> <li>- il Comitato Controllo e Rischi, con il compito di supportare le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al Sistema di controllo e di gestione dei rischi;</li> <li>- il responsabile della funzione di internal audit, incaricato di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi risulti adeguato ed operativo;</li> <li>- il collegio sindacale che vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;</li> </ul> <p>e prevede modalità di coordinamento tra i soggetti coinvolti che garantiscono l'efficacia e l'efficienza del sistema stesso al fine di ridurre duplicazioni di attività.</p>
<p><b>7.P.4</b> Il Comitato Controllo e Rischi è composto da amministratori indipendenti. In</p>	<p>Il Comitato Controllo e Rischi è composto da tre Amministratori indipendenti, tutti in</p>

<p>alternativa il comitato può essere composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; in tal caso il presidente del Comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti.</p> <p>Se l'emittente è controllato da altra società quotata o è soggetto all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società, il comitato è comunque composto esclusivamente da amministratori indipendenti.</p> <p>Almeno un componente del comitato possiede un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, da valutarsi da parte del consiglio di amministrazione al momento della nomina.</p>	<p>possesso di ampia e consolidata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.</p>
<p><b>7.C.1</b> Il consiglio di amministrazione, previo parere del Comitato Controllo e Rischi:</p> <p>a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;</p> <p>b) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;</p> <p>c) approva con cadenza almeno annuale il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di internal audit, sentiti il collegio sindacale e l'amministratore incaricato del sistema</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento:</p> <p>ha definito le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti alla società e le sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati.</p> <p>Al tal fine, nel corso del 2013 Risanamento ha concluso le attività di implementazione il proprio modello di Enterprise Risk Management (ERM);</p> <p>ha valutato l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi avuto riguardo al contesto operativo della società, che si colloca nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. sottoscritto con le principali banche creditrici nel 2009;</p> <p>ha approvato il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di internal audit, sentiti il collegio sindacale e l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione</p>

<p>di controllo interno e di gestione dei rischi;</p> <p>d) descrive nella relazione sul governo societario le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;</p> <p>e) valuta, sentito il collegio sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, inoltre, su proposta dell'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, nonché sentito il Collegio Sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nomina e revoca il responsabile della funzione di internal audit</li> <li>- assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità</li> <li>- ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.</li> </ul>	<p>dei rischi;</p> <p>ha descritto nella presente relazione sul governo societario le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ed espresso la propria valutazione positiva sull'adeguatezza dello stesso.</p> <p>su proposta dell'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, nonché sentito il Collegio Sindacale, ha nominato il responsabile della funzione di internal audit, assicurando al medesimo risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità e definendone la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.</p>
<p>7.C.2 Il Comitato Controllo e Rischi, nell'assistere il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) valuta unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale ed il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;</p> <p>c) esamina le relazioni periodiche aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione</p>	<p>Il Comitato Controllo e Rischi:</p> <p>a) ha valutato unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale ed il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;</p> <p>c) ha esaminato le relazioni periodiche aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle predisposte dalla</p>

<p>di internal audit;</p> <p>d) monitora l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di internal audit;</p> <p>f) può richiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del Collegio sindacale;</p> <p>f) riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.</p>	<p>funzione di internal audit;</p> <p>d) ha monitorato l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di internal audit;</p> <p>f) ha riferito al Consiglio, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.</p>
<p><b>7.C.3</b> Ai lavori del Comitato Controllo e Rischi partecipa il Presidente del Collegio sindacale o altro sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci.</p>	<p>Il Collegio Sindacale è costantemente tenuto aggiornato sui lavori del Comitato Controllo Interno, mediante la partecipazione diretta del Presidente del Collegio Sindacale (o di altro sindaco da lui designato o di tutti i membri del Collegio medesimo) ovvero attraverso flussi informativi periodici. Anche l'Organismo di Vigilanza è informato dal Comitato Controllo e rischi nell'ambito di incontri periodici.</p>
<p><b>7.C.4</b> L'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi:</p> <p>a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;</p> <p>b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia;</p> <p>c) si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e</p>	<p><b>4</b> L'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi:</p> <p>ha curato l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, sottoponendoli alla valutazione del consiglio di amministrazione;</p> <p>ha dato attuazione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, riferendo in merito ad eventuali aspetti significativi al Consiglio di Amministrazione;</p> <p>ha proposto al Consiglio di Amministrazione la nomina del Responsabile della funzione di internal</p>

<p>regolamentare;</p> <p>d) può richiedere alla funzione internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali dandone contestuale comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, al presidente del Comitato Controllo e Rischi e al presidente del collegio sindacale;</p> <p>e) riferisce tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi (o al consiglio di amministrazione) in merito alle problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il comitato (o il consiglio) possa prendere le opportune iniziative.</p>	<p>audit.</p>
<p><b>7.C.5</b> Il responsabile della funzione di internal audit:</p> <p>a) verifica sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di audit, approvato dal consiglio di amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei rischi;</p> <p>b) non è responsabile di alcuna area operativa e dipende gerarchicamente dal consiglio di amministrazione;</p> <p>c) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico;</p> <p>e) predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;</p>	<p>Il responsabile della funzione di internal audit è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione, al quale riporta. Non è gerarchicamente sottoposto a responsabili di aree operative.</p> <p>Ha predisposto periodicamente proprie relazioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale e all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, esprimendo la propria valutazione sull'idoneità del sistema.</p>

f)predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;	
<b>7.C.6</b> La funzione di internal audit, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a un soggetto esterno all'emittente purchè dotato di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione. L'adozione di tali scelte organizzative adeguatamente motivata è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.	La funzione di internal audit di Risanamento è interna alla Società.

## SINDACI

<b>8.P.1.</b> I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.	La regola è stata costantemente osservata. Risanamento inoltre ritiene che l'indipendenza del proprio organo di controllo sia in ogni caso garantita attraverso i requisiti di indipendenza e professionalità prescritti dalla legge e l'indiscussa autorevolezza professionale che ha costantemente caratterizzato i componenti il Collegio Sindacale.
<b>8.P.2.</b> L'emittente predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio sindacale.	Risanamento assicura ai componenti il Collegio Sindacale la massima cooperazione, attraverso, tra l'altro, incontri con il management, la partecipazione alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi e, un diretto collegamento con il Responsabile internal audit.
<b>8.C.1.</b> I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli Amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario con modalità conformi a quelle previste per gli Amministratori.	Lo statuto garantisce alle minoranze opportunamente organizzate il diritto di nominare un sindaco effettivo, cui è attribuita la Presidenza del Collegio, ed un sindaco supplente, così come previsto dal D. Lgs.58/98. La quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati è statutariamente stabilita in una percentuale pari all'1% delle azioni ordinarie. Le liste, corredate della documentazione normativamente e statutariamente prevista, devono essere depositate presso la sede

	<p>della società almeno venticinque giorni prima della data dell'assemblea, mentre le comunicazioni attestanti la suddetta quota di partecipazione devono essere prodotte almeno ventuno giorni prima di tale data.</p> <p>Il Presidente Claudia Costanza ed il sindaco supplente Monica Manzini sono stati tratti dalla lista di minoranza, lista presentata congiuntamente da Nuova Parva S.p.A. in liquidazione, Tradim S.p.A. in liquidazione e Zunino Investimenti Italia S.p.A. in liquidazione, complessivamente titolari del 24,69% delle azioni ordinarie Risanamento. I sindaci effettivi Tiziano Onesti e Salvatore Spiniello ed il sindaco supplente Gabriella Chersicla sono stati tratti dalla lista presentata congiuntamente da Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., complessivamente titolari del 60,057% delle azioni ordinarie Risanamento.</p> <p>In occasione della nomina del Collegio Sindacale in carica sono state inoltre fornite le dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestanti altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società.</p> <p>Alle liste sono stati, infine, allegati i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredati dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. La predetta documentazione è tuttora consultabile sul sito della società. I componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e stabiliti dallo Statuto e possiedono inoltre i requisiti richiesti dal Codice per essere qualificati Amministratori indipendenti.</p> <p>Il Collegio verifica annualmente la sussistenza dei requisiti esponendo le risultanze nella relazione al bilancio di esercizio.</p>
<p><b>8.C.2.</b> I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.</p>	<p>La procedura di presentazione delle candidature, prevedendo la contestuale accettazione dei singoli candidati, assicura che siano eletti solo professionisti che abbiano dato l'assicurazione di poter</p>

	disporre del tempo necessario allo svolgimento dei loro compiti. Inoltre i sindaci sono tenuti al rispetto delle norme regolamentari in tema di cumulo degli incarichi.
<b>8.C.3.</b> Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'emittente informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.	La regola è stata costantemente osservata.
<b>8.C.4.</b> Nell'ambito delle proprie attività, i sindaci possono chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.	Risanamento assicura ai componenti del Collegio Sindacale la massima cooperazione, attraverso, tra l'altro, incontri con il management, la partecipazione alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi e un diretto collegamento con il Responsabile della funzione di internal audit.
<b>8.C.5.</b> Il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo e Rischi si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.	Sono previsti incontri periodici (trimestrali) per lo scambio di informazioni rilevanti tra il Collegio e il Comitato Controllo e rischi al fine di favorire l'espletamento dei rispettivi compiti.

## RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

<b>9.P.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.	In attuazione del primario interesse della Società ad instaurare e mantenere un costante dialogo con i mercati finanziari la funzione Investor Relations intrattiene nel corso dell'anno rapporti con gli analisti finanziari che seguono la società e con i propri azionisti. La società si avvale anche del sito Internet ( <a href="http://www.risanamentospa.com">www.risanamentospa.com</a> ) per diffondere al pubblico informazioni di carattere istituzionale, notizie economico-finanziarie periodiche e straordinarie ,il calendario programmato per gli eventi societari e la documentazione relativa alla Corporate Governance.
<b>9.P.2.</b> Il Consiglio di Amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.	Si veda commento precedente.
<b>9.C.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione	I rapporti con gli azionisti sono tenuti

<p>assicura che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione.</p>	<p>dalle apposite strutture della Società (investor relations e affari societari).</p>
<p><b>9.C.2.</b> Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli Amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sull'emittente, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare, il Consiglio di Amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.</p>	<p>Le assemblee Risanamento costituiscono un importante e consolidato momento di comunicazione.</p>
<p><b>9.C.3.</b> Il Consiglio di Amministrazione propone alla approvazione dell'assemblea un regolamento che indichi le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo, al contempo, il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.</p>	<p>L'intervento in assemblea è regolato dalla normativa Vigente. La società non ha adottato un regolamento assembleare in quanto ritiene che i poteri statutariamente attribuiti al Presidente dell'assemblea mettano lo stesso nella condizione di mantenere un ordinato svolgimento dell'assemblea.</p>
<p><b>9.C.4.</b> Il consiglio di amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'emittente o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.</p>	<p>La quota minima di partecipazione al capitale richiesta per la presentazione di liste di candidati, tanto per la nomina di un sindaco quanto per quella di un Amministratore, è statutariamente stabilita in misura pari a quella determinata dalla disciplina vigente. Il Consiglio segue inoltre costantemente l'evoluzione delle regole e delle prassi in materia di Corporate Governance così da adeguare le regole interne e sottoporre alla valutazione dell'assemblea le opportune modifiche statutarie.</p>